

CXX.

TORNATA DI VENERDÌ 11 DICEMBRE 1925

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

	Pag.
Congedi	4925
Proposta di legge (Annunzio)	4925
Coordinamento del disegno di legge: Istituzione dei Consigli provinciali dell'economia	4995
Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):	
Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.	
Discussione degli articoli:	
TOFANI	4926-39-40-51-53-68
ROCCO, <i>ministro</i>	4927-28-37-38-40-42-43-47-49-4950-52-54-55-61-62-64-66-69
CAYAZZONI	4927-29-31
PAVONCELLI	4928
ROMANINI	4929
ALICE	4929
TOVINI	4930-45-49
ROSSONI	4932-35-45-52-54-62-64-67
FONTANA	4933
OLIVETTI	4934-43-48-64
BARBIELLINI-AMIDEI	4934
BELLONI ERNESTO, <i>relatore</i>	4936-38-40-41-4946-52-61-65-66
RESTIVO	4938
MARCHI CORRADO	4940-44-48
ROTIGLIANO	4941-51
ARRIVABENE GIBERTO	4944
SALVI	4945
CAPRINO	4945
RACHELLI	4946
BAGNASCO	4953
ROSSI-PASSAVANTI	4953
MUSSOLINI, <i>presidente del Consiglio</i>	4956-69
BENNI	4960
FERA	4961
RIBOLDI	4966
SANDRINI	4969

La seduta comincia alle 15.

GRECO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia: gli onorevoli Giovannini, di giorni 2; Genovesi, di 2; Maddia di 2; per motivi di salute: gli onorevoli Morelli Giuseppe, di giorni 30; Mazza de' Piccioli, di 2; Belloni Amedeo, di 3; Cerri, di 2; per ufficio pubblico: gli onorevoli Serpieri, di giorni 2; Troilo, di 2; Verdi, di 2; De Simone, di 2; Muzzarini, di 1; Volpe Gioacchino di 7.

(Sono concessi).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Cariolato ha presentato una proposta di legge.

Sarà inviata agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

Coordinamento di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole De' Stefani, relatore del disegno di legge: « Istituzione dei Consigli provinciali dell'economia, a riferire sul coordinamento degli articoli di questo disegno di legge.

DE' STEFANI, *relatore*. All'articolo 4 occorre formulare così la lettera c) dell'ultimo capoverso: « Membri rappresentanti, rispettivamente; le organizzazioni agricole, le organizzazioni degli industriali, dei commercianti, degli impiegati e lavoratori ad-

detti ad aziende agricole, industriali e commerciali ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, questa dizione si intende approvata.

(È approvata).

DE' STEFANI, *relatore*. All'articolo 11, al quarto comma, alle parole: « due terzi almeno dei voti delle singole sezioni » occorre sostituire: « due terzi almeno dei voti dei componenti delle singole sezioni ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, anche questa modificazione si intende approvata.

(È approvata).

DE' STEFANI, *relatore*. All'articolo 31, primo comma, alle parole « con l'ammenda di lire 800 » dev'essere sostituito le altre: « con l'ammenda da lire 20 a lire 800 ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, si intende approvata anche questa modificazione.

(È approvata).

Con queste modificazioni il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro ».

L'articolo 1, sul cui testo la Commissione è concorde col Governo, suona così:

« Possono essere legalmente riconosciute le associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori; intellettuali e manuali, quando dimostrino l'esistenza delle seguenti condizioni:

1°) se si tratta di associazioni di datori di lavoro, che i datori di lavoro iscritti, per volontaria adesione, impieghino almeno il decimo dei lavoratori dipendenti da imprese della specie, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera; e, se si tratta di associazioni di lavoratori, che i lavoratori iscritti, per volontaria adesione rappresentino almeno il decimo dei lavoratori della categoria, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera;

2°) che, oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci, le associazioni si propongano di perseguire e perseguano effettivamente scopi di assistenza, di istruzione, e di educazione morale e nazionale dei medesimi;

3°) che i dirigenti dell'associazione diano garanzia di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale ».

A questo articolo l'onorevole Tofani ha presentato i seguenti emendamenti:

« Nel primo comma dopo la parola: manuali, aggiungere: e le associazioni di liberi esercenti un'arte o una professione ».

« Ai numeri 1, 2, 3 sostituire:

1°) che apertamente dichiarino e dimostrino di perseguire scopi di collaborazione e non di lotta di classe negando od inibendosi *a priori* ogni scopo ed azione in contrasto con la tranquillità e il supremo interesse della Nazione;

2°) che diano sicuro affidamento di perseguire oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci anche scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale dei medesimi;

3°) se si tratta di associazioni di datori di lavoro, ecc., *identico al primo del disegno di legge*;

4°) che i dirigenti dell'associazione, ecc., *identico al comma terzo del disegno di legge* ».

L'onorevole Tofani ha facoltà di svolgerli.

TOFANI. Il primo emendamento all'articolo 1 riguarda unicamente un chiarimento.

Nell'articolo 1 si parla di associazioni di datori di lavoro e di associazioni di lavoratori intellettuali e manuali; e all'articolo 2 di aggiunge la possibilità del riconoscimento per le associazioni di liberi esercenti un'arte o una professione.

Evidentemente il legislatore ha tenuto a distinguere le due cose. Ma poichè nei commi seguenti dell'articolo 1 sono chiaramente indicate le condizioni per i datori di lavoro ed i lavoratori, mi pare che se si inserisce l'aggiunta da me proposta all'articolo 1, si può poi sopprimere tutto l'articolo 2, mettendo i commi che seguono nelle disposizioni transitorie.

Infatti nell'articolo 2 tutti i commi che seguono, riflettono disposizioni transitorie, poichè parlano di ordini, collegi ed associazioni di professionisti liberi esistenti e legalmente riconosciuti, e stabiliscono le norme una volta per sempre.

Non insisto nel mio emendamento, ma mi pare che sia più che un emendamento un chiarimento opportuno in questa materia.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della giustizia ha facoltà di parlare.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. L'emendamento dell'on. Tofani è in sostanza un emendamento puramente formale, ma che ha qualche inconveniente.

In sostanza l'onorevole Tofani vuol fondere l'articolo 2 con l'articolo 1. L'articolo 1 si occupa dei datori di lavoro e dei lavoratori che sono impiegati nelle aziende, sia come operai, sia come tecnici, sia come dirigenti: perciò si dice lavoratori intellettuali e manuali.

L'articolo 2 si occupa invece delle associazioni di liberi esercenti un'arte o una professione. È certamente possibile conglobare l'articolo 2 col primo. Ma riterrei che, siccome si tratta di funzioni distinte e di sindacati distinti per la loro stessa natura, così debbano essere anche distinte le disposizioni che li riguardano. L'articolo 1 si riferisce ai lavoratori impiegati nelle aziende, e l'articolo 2 alle associazioni di liberi professionisti la cui condizione economica e giuridica è assai diversa, e che per lunga tradizione, hanno una propria organizzazione e una disciplina particolare. Credo dunque che per ragione di euristicità legislativa sia bene tenere distinti gli uni dagli altri. Ecco perchè pregherei l'onorevole Tofani di non insistere nel suo emendamento.

L'onorevole Tofani poi chiede maggiori garanzie per il riconoscimento dei sindacati, e vuole che essi dichiarino esplicitamente di perseguire scopi di collaborazione e non di lotta di classe. Io sono d'avviso che i due concetti di collaborazione e di lotta di classe siano superati dalla nuova legislazione. Sono vecchie idee di cui è inutile preoccuparsi oggi: oggi non si fa più lotta di classe nel senso di una autodifesa illimitata; c'è però quel naturale contrasto di interessi che è insopprimibile, e che si tratta di conciliare. In questo senso c'è lotta e collaborazione. C'è lotta nel momento in cui il contrasto si verifica, c'è collaborazione nel momento in cui il contrasto si decide.

È per questo, e soltanto per questo, e non perchè il concetto della collaborazione non sia insito nel progetto di legge, che prego l'onorevole Tofani di non insistere.

PRESIDENTE. Onorevole Tofani, ella insiste dunque nel suo emendamento?

TOFANI. Mi ero limitato ad accennare al primo comma. Sui comma 1, 2, 3 accetto quel che dice l'onorevole ministro, ma mi

pare che il testo di tutto l'articolo 1 non dia la sensazione netta e precisa dello scopo cui tende la legge. Nella collaborazione la lotta di classe, come giustamente afferma il ministro, non si presenta più, ma siamo di fronte ad associazioni che hanno scopo sindacale, ed anche se non fanno una dichiarazione che a priori produce il turbamento della tranquillità nel supremo interesse nazionale, pure abbiamo delle associazioni sindacali che, *quod deus avertat*, in qualunque momento con indirizzi diversi possono tendere a danneggiare la legge nello scopo che si propone.

Era unicamente per questo, e anche per dare ai magistrati che oggi devono decidere su questioni così importanti e forse nuove, una sensazione precisa (perchè la relazione che ne parla scompare nella legge, e rimangono unicamente i commi e i testi degli articoli) dello scopo cui serve la legge, che avevo creduto opportuno che nel primo articolo fosse chiarito lo scopo essenziale della legge che ci viene sottoposta. E anche le parole del comma 2 che dicono che le associazioni « si propongono di perseguire e perseguono effettivamente » ecc. le credo insufficienti. Forse sarebbe meglio dire che diano sicuro affidamento di perseguire oltre quello scopo anche altri scopi. La semplice affermazione mi sembrava troppo vaga, mentre probabilmente era più precisa l'affermazione che gli statuti delle associazioni diano sicuro affidamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cavazzoni. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI. Non ho un emendamento da difendere, ma soltanto un chiarimento da chiedere al Governo. Non intendo neanche in sede di discussione di articoli di riaprire un dibattito che solo sarebbe stato possibile in sede di discussione generale. È mio convincimento personale che il sindacato ha una funzione classista, mentre la corporazione attua la collaborazione.

Le dichiarazioni che ieri sono state fatte dal ministro mi tranquillizzano perchè egli vede in un successivo svolgersi degli avvenimenti la possibile attuazione della corporazione integrale. Non polemizzo qui con l'onorevole Benni che ha avuto nella chiusa del suo discorso una frase un po' acuta, e credo anzi storica sulla vita e sulle funzioni delle corporazioni nel passato. Io però mi domando: nel primo articolo non potremmo sostituire alla dizione « associazioni sindacali » semplicemente quella di « associazioni » oppure « corporazioni » ovvero « associazioni professionali »? Preferirei chiamarle « corpo-

razioni». In ogni modo faccio questa osservazione soprattutto per avere un chiarimento da parte del Governo; non faccio proposte concrete non avendo presentato un apposito emendamento, ed anche perchè, come ho già dichiarato, ritengo sufficiente quello che a questo riguardo ha detto ieri il ministro nel suo lucido discorso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Rocco.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. All'onorevole Tofani rispondo pregandolo ancora una volta di non insistere nel suo emendamento che proprio non aggiunge nulla di sostanziale. L'emendamento il quale vorrebbe la dichiarazione esplicita da parte dei sindacati che essi si propongono scopi di collaborazione di classe, non aggiungerebbe nulla di sostanziale perchè gli scopi dei sindacati, nel campo dei rapporti collettivi del lavoro, sono stabiliti dalla legge, e nel sistema della legge sono tutte le garanzie necessarie per assicurare che da questo scopo non si esorbiti, per cui, in primo luogo, il divieto dello sciopero e della serrata.

Noi non ci dobbiamo dunque rimettere al buon volere dei sindacati; non è questione di volontà che i sindacati debbano manifestare nello Statuto, è questione di obbligo che la legge impone. In tutto questo sistema è la legge stessa che impone i limiti dell'attività sindacale.

L'obbligo della collaborazione di classe è, nel sistema del disegno di legge, un obbligo *legale*, indipendente dalla volontà dei sindacati. Basti ricordare l'articolo 16 del disegno di legge:

« La Corte d'appello funzionante come magistrato del lavoro giudica, nell'applicazione dei patti esistenti, secondo le norme di legge sulla interpretazione e l'esecuzione dei contratti, e, nella formulazione delle nuove condizioni di lavoro, secondo equità, temperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione ».

Questa è una affermazione ben chiara, è la consacrazione del principio della collaborazione. Il quale principio ricorre, del resto, continuamente nella legge, e si impone, con una serie di disposizioni precise, anche alla eventuale reale volontà dei singoli.

Il parlare della collaborazione di classe come un semplice proposito di azione sindacale, è affermare un concetto superato dalla nuova legislazione. Questa persistenza in idee incompatibili con il nuovo assetto

legale del lavoro mi dimostra che le residue diffidenze che vi sono contro la nuova legislazione dipendono soprattutto dal non avere ben compresa la portata della legge.

Tutte le vecchie discussioni circa la lotta di classe e la collaborazione di classe sono assolutamente superate dalla legge, perchè la legge impone la collaborazione, ed è la legge che in certo modo ed in certi casi permette la lotta di classe.

Vi sono casi in cui la legge stessa permette la lotta, perchè se noi ammettiamo che nel campo del lavoro industriale non sia obbligatoria la giurisdizione della magistratura del lavoro, noi, in questo campo, permettiamo lo sciopero, e permettendo lo sciopero permettiamo la lotta. È la legge adunque la norma regolatrice della condotta dei sindacati e non più la volontà dei singoli.

PRESIDENTE. Onorevole Tofani, insiste nei suoi emendamenti ?

TOFANI. Non insisto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. All'onorevole Cavazzoni dovrei rispondere qualche parola: sono lieto che egli sia soddisfatto delle mie dichiarazioni di ieri. La sostituzione della formula « corporazioni e associazioni corporative » alla formula « associazioni sindacali » non sarebbe opportuna perchè la verità è che ancora alla corporazione non ci si arriva. Questa legge apre la via alla formazione della corporazione integrale, ma non la crea. Essa disciplina ciò che attualmente esiste: il sindacato.

Stiamo sempre anche nel campo della terminologia, sul terreno della realtà attuale, e usiamo le formule, che hanno un significato preciso e ben conosciuto. Il sindacato è il presente, la corporazione è l'avvenire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pavoncelli. Ne ha facoltà.

PAVONCELLI. Desidero esprimere il pensiero degli agricoltori relativamente a questo articolo perchè sia considerato quel riconoscimento che la qualifica di datore di lavoro non permette.

D'altra parte nell'agricoltura, nelle organizzazioni a scopo di assistenza, di tutela e di migliore funzione sociale della terra vi sono anche categorie che non danno del lavoro come per esempio i proprietari che affittano, i piccoli mezzadri ed i coltivatori diretti.

Ed è per questo che mi permetto di segnalare al Governo, perchè, qualora esso lo creda, fossero tenute presenti nella compilazione del regolamento queste speciali categorie che non sono proprio di datori di la-

voro, ma di persone che pure hanno diritto di essere rappresentate nelle associazioni sindacali.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La questione sollevata dall'onorevole Pavoncelli è contemplata in taluni emendamenti presentati all'articolo 3; propongo quindi che se ne discuta all'articolo 3.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cavazzoni. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI. Per un altro chiarimento. Al terzo comma la legge richiede che: « oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci, le associazioni si propongano di perseguire e perseguano effettivamente scopi di assistenza, di istruzione, e di educazione morale e nazionale dei medesimi ».

Sarà bene che nel regolamento sia tenuta presente a scopi di coordinamento l'azione che intende di svolgere, e va già svolgendo, l'Opera nazionale del dopo lavoro.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Naturalmente.

PRESIDENTE. Se ne terrà conto nel regolamento.

Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 1, così come è stato formulato.

(È approvato).

Art. 2.

« Possono essere regolarmente riconosciute, quando concorrano le condizioni prescritte dall'articolo precedente, le associazioni di liberi esercenti un'arte o una professione.

« Gli ordini, collegi e associazioni di professionisti liberi esistenti e legalmente riconosciuti, continuano ad essere disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tuttavia, con Regio decreto, sentito il Consiglio dei ministri, tali leggi e regolamenti saranno sottoposti a revisione per coordinarli con le disposizioni della presente legge.

« Saranno pure sottoposti a revisione, per metterli in armonia con le disposizioni della presente legge, gli statuti delle associazioni di artisti e professionisti erette in ente morale, anteriormente alla pubblicazione della presente legge ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Una piccola osservazione di forma. Non deve dire « possono essere regolarmente riconosciute », ma deve dire « legalmente ». È un errore materiale di stampa.

PRESIDENTE. Sta bene. Si correggerà questo errore materiale. A questo articolo 2 l'onorevole Tofani aveva presentato il seguente emendamento:

« Accettando la variante dell'articolo 1º, comma 1º, sopprimere il primo comma dell'articolo 2 e passare a disposizioni transitorie i comma seguenti ».

Ma non essendo stata accettata gli emendamenti da lui proposti all'articolo 1, questo emendamento, naturalmente, decade.

L'onorevole Romanini ha proposto il seguente emendamento:

« Aggiungere in fine: e quelle di piccoli proprietari aderenti al partito nazionale dei contadini ».

L'onorevole Romanini ha facoltà di svolgerlo.

ROMANINI. Non ho difficoltà a ritirare questo emendamento, perchè so che l'onorevole ministro non lo accetta.

Avevo proposto questa aggiunta perchè sono convinto che la presente legge non contempla i piccoli proprietari, che non hanno rapporti collettivi di lavoro.

Pure essendo nell'orbita nazionale siamo persuasi che la nostra è una posizione di equilibrio, anche nei rapporti di quella che sta per divenire la grande corporazione dell'agricoltura; ma poichè fidiamo nell'opera del Governo, e non intendiamo ipotecare l'avvenire, noi ci auguriamo che la questione possa essere studiata e risolta nel regolamento dall'onorevole ministro della giustizia.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 2, con la correzione indicata dall'onorevole ministro.

(È approvato).

Art. 3.

« Le associazioni, di cui ai precedenti articoli, possono comprendere solo datori di lavoro o solo lavoratori ».

L'onorevole Alice ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

ALICE. Onorevoli colleghi, mi riallaccio alle osservazioni fatte testè dall'onorevole Pavoncelli.

Il poderoso e classico discorso che voi, onorevole ministro, avete ieri pronunziato, è stato per noi un opportuno chiarimento, e quasi una vera rivelazione della enorme portata dell'attuale disegno di legge, tanto che, a mio avviso, non sarebbe forse male

precisarne meglio il titolo e dire, per esempio: « Organizzazione delle forze produttive del Paese, e disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro ».

Ora nei diversi articoli, e tanto meno nel magro articolo 3, non si vede espresso questo senso di forza, di ampiezza e di grandiosità del nuovo organismo, che pur sentiamo esservi nello spirito e nella essenza dell'attuale disegno di legge, e che voi, onorevole ministro, ci avete fatto sentire nelle vostre convinte parole di ieri.

Voi, onorevole ministro, avete accennato oltrechè al compito importantissimo del disciplinamento del lavoro (che tuttavia, per quanto compito poderoso, può nelle nostre regioni più progredite ritenersi materia, direi quasi, di ordinaria amministrazione), avete accennato, dico; ad altri importantissimi scopi: di assistenza, di istruzione, anche professionale, di educazione morale e nazionale, nonchè di preparazione tecnica, di attrezzamento quasi, per gli eventuali gravi avvenimenti che sempre sovrastano sulla vita delle Nazioni; voi avete anche accennato ad un movimento di centinaia di milioni di lire all'anno, e avete dato una idea delle falangi di cittadini che devono essere comprese in questo magnifico inquadramento quando, parlando delle vertenze sui patti di lavoro, avete menzionato tra le categorie che possono essere interessate, i proprietari e gli affittuari e loro dipendenti.

Orbene proprio in questa vostra menzione vi è la sintesi, vi è la possibilità, vi è la forza per gli ulteriori sviluppi che, voi e noi, ci proponiamo.

Facciamo entrare anche i proprietari all'articolo 3 onorevole ministro; nessuno sfugga agli oneri, come del pari a nessuno sia tolto l'onore e la gioia di cooperare alla grandezza della Patria.

Nè i proprietari terrieri, grandi e piccoli, saranno fuori posto!

Il vecchio cliché del proprietario assenteista, gretto, retrogrado, è, per fortuna, più un ricordo del passato che non una realtà del presente: anche per questa categoria la nostra grande guerra ha sconvolto e rinnovate molte antiche mentalità, ed il fascismo le ha maggiormente affinate elevandone lo spirito, e quello che è più possente, onorevole Mussolini, commovendo i cuori.

Onorevole ministro, convinto come sono della vostra dimostrata chiaroveggenza, confido nell'accoglimento di questa mia idea che è condivisa da molti altri colleghi, e preciso, ripetendo che, nel campo agrario,

che tanto profondamente interessa tutto il paese, per le evidenti interferenze che i patti e le condizioni di lavoro hanno con la proprietà terriera, e più particolarmente per gli alti scopi che l'attuale disegno di legge si propone nel presente e nel futuro, non può e non deve la proprietà essere assente e non dare il suo contributo di forza, materiale, morale ed intellettuale.

E pertanto, nel particolar caso dell'agricoltura sarà opportuno intendere il datore di lavoro in senso largo ed estensivo, così da comprendervi anche i proprietari che affittano le loro terre ed i piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti.

Solo così si saranno realmente inquadrate le forze agrarie, nessuna esclusa, tutte con eguali diritti e con eguali doveri intente, nel nuovo regime, alla cotruzione della più grande Italia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ella onorevole Alice ha inteso così anche di svolgere l'emendamento proposto all'articolo 3 insieme con gli onorevoli Mantovani, Gabbi, Mariotti, Tullio, De Capitani D'Arzago, Maury, Verdi, Pavoncelli, Quilico, così concepito:

« Aggiungere in fine:

« I proprietari che hanno affittato i terreni, e che quindi hanno perduto *solo temporaneamente* la loro figura di datori di lavoro, dovranno far parte delle associazioni di cui ai precedenti articoli, formando una sezione speciale in seno all'organizzazione sindacale dei datori di lavoro ».

ALICE. Perfettamente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tovini. Ne ha facoltà.

TOVINI. Il mio scopo non è di proporre emendamenti, ma di avere chiarimenti espliciti da parte del Governo su una questione che riguarda un argomento molto importante e delicato.

Tutti osserviamo che nella produzione vi è un fenomeno tipico, che si manifesta in tutte le nazioni, in tutti gli Stati europei, ed è l'organizzazione della media e della piccola proprietà industriale agricola e commerciale.

La media e piccola proprietà industriale, agricola e commerciale è facilmente definibile, in quanto ha delle caratteristiche ben distinte cui corrispondono speciali disposizioni di carattere fiscale, successorio e finanziario.

Noi sappiamo inoltre che queste medie aziende industriali, commerciali ed agricole, e soprattutto le piccole, sono numerosissime

in tutta l'Italia, e costituiscono in certi momenti politici una massa di manovra che ha un gran peso nel movimento della pubblica opinione.

Anzi, con la nuova riforma comunale dei Podestà, come giustamente mi faceva osservare il relatore di questa legge onorevole Belloni, noi vedremo che grandissima parte dell'attività che si dava alle competizioni politiche ideologiche, si darà invece ai problemi di carattere economico. Bisogna, quindi, tenere in gran conto questa massa enorme di piccola e media proprietà nel campo agrario, industriale, commerciale.

Naturalmente, come giustamente mi fa osservare l'onorevole Olivetti, non bisogna permettere che questa massa si organizzi con obiettivo antitetico all'organizzazione degli altri datori di lavoro. Deve invece essere inquadrata nel campo dell'unità sindacale nazionale.

Non vorrei, tuttavia, che queste migliaia e migliaia di aziende facessero la fine, che fanno i vasi di creta accanto ai vasi di ferro.

Oggi succede così: che per i lavoratori il piccolo proprietario, il piccolo agricoltore, il piccolo industriale è considerato come un collega arrivato, per i datori di lavoro della grande industria è considerato un parente povero. Fatto sta che questi piccoli industriali, commercianti e agricoltori si trovano molte volte sprovvisti di ogni tutela e di ogni difesa.

Ebbene faccia il ministro una dichiarazione che valga a garantire lo sviluppo e l'organizzazione di queste medie e piccole aziende, agricole, industriali, commerciali, nel quadro generale dei sindacati di datori di lavoro.

CAVAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI. Anche a questo articolo 3 non intendo di proporre precisi emendamenti perchè come ho già dichiarato penso che i miglioramenti alla legge verranno in seguito e dopo il suo esperimento. Però vi sono affermazioni di principio, che io intendo qui rapidamente illustrare.

E mi riattacco alle osservazioni fatte all'articolo 1. Io dichiaro subito che sono favorevole, con qualche modificazione, all'articolo 3 così come era stato proposto dal Governo, e che viceversa non sono favorevole alla proposta della Commissione. Le ragioni mi sembrano evidenti.

Io non mi lascio vincere da quello che potrebbe essere un falso rispetto umano a

proposito di ingiusti attacchi di carattere internazionale fatti contro la corporazione. Intendiamoci: io non ho mai pensato ad associazioni professionali miste, confuse, imprecise: tipi di calderoni ove proprietari e datori di lavoro abbiano a fondersi con criteri puramente paternalistici. No; io ho sempre pensato al tipo di corporazione integrale che attua la collaborazione in contrapposto alla concezione classista, che permane nel sindacato.

Mi è stato risposto: « Ma noi il fine corporativo e collaborazionista lo effettuiamo al vertice, cioè a Roma. Colle diverse convenzioni che sono già state concluse, con quelle che potranno concludere le diverse confederazioni nazionali, potremo trovare, prima ancora di adire la magistratura del lavoro, terreno adatto alla discussione e ad eventuali accordi.

Ma, onorevoli colleghi e signori del Governo, noi, conservando la linea rigida sindacale, formiamo quando non rafforziamo l'anima classista delle masse. Noi, ai sindacati manteniamo così una funzione particolarmente e, oserei dire, principalmente di classe.

Cosa dovranno discutere gli operai, lavoratori nel sindacato? Discuteranno dei loro interessi di categoria, e non sempre l'interesse generale della produzione e soprattutto gli interessi del paese saranno, come dovrebbero essere tenuti presenti.

Noi dovremmo quindi mantenere, per quanto convenientemente modificato l'articolo 3, per incoraggiare i possibili esperimenti di corporazione integrale.

La corporazione integrale, suddivisa in categorie, con circoscrizioni territoriali corrispondenti agli interessi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, categorie separate ma coordinate, nella corporazione, potrebbe esaminare, studiare, discutere, risolvere i problemi concreti della produzione, nei suoi molteplici aspetti, da quelli generali a quelli particolari.

E si otterrebbe intanto, pregiudizialmente ed alla periferia, un giovevole e proficuo affidamento tra imprenditori, tecnici, e lavoratori.

Mi si risponde, anzi privatamente mi si è già risposto: è ancora troppo presto per mettere i lavoratori ed i tecnici a contatto diretto coi capitani dell'industria per esaminare e discutere ad esempio la capacità retributiva dell'azienda e la ripartizione degli utili tra capitale e lavoro. Ma io penso

che anche a questo deve essere possibile di giungere.

La verità è che si vuole evitare, anche in via sperimentale di arrivare alla corporazione integrale che potrebbe in una successiva fase di sviluppo iniziare la radicale trasformazione dello Stato. Trasformarlo per robustamente ricostruirlo.

La corporazione integrale potrebbe, ad esempio, per la nuova efficienza dei suoi organi locali, provinciali, regionali e nazionali, rendere possibile la riduzione quantitativa di altri istituti politico-parlamentari, che, come il nostro, ha sempre accolto troppa gente non sempre tecnicamente preparata a discutere ed a legiferare su materie che tanto da vicino interessano l'economia generale del nostro Paese.

Ecco perchè insisto nel chiedere alla Commissione di rinunciare alla sua proposta.

Prepariamo le vie alla corporazione: questa non è, ripeto, una concezione nè conservatrice, nè grettamente paternalistica. Vuol dire collaborazione.

Il sindacato invece è classismo.

Per le mie idee sociali cristiane, e perchè vogliamo la collaborazione, affermo che si deve preferire la corporazione.

Chiedo che non sia esclusa la possibilità di un esperimento: voglia la Commissione rinunciare alla sua proposta.

ROSSONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI. In seno alla Commissione ho combattuto la formula con la quale si parlava delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori insieme. Trovo cioè che parlare di associazioni miste sia un errore. Altra cosa è l'associazione mista, altra la corporazione quale l'abbiamo concepita noi sindacalisti fascisti.

Una voce. Integrale.

ROSSONI. Ora diciamo solo corporazioni, poi diremo corporazioni integrali. Intanto nasce facilmente l'equivoco da questa definizione di associazioni miste. All'estero quando si parla di associazioni miste, qualcuno si riferisce a dei tentativi di questo genere: l'industriale costituisce una organizzazione insieme ai suoi dipendenti; questa è veramente l'organizzazione mista.

Ma il sindacalismo fascista non ha mai fatto questo, non ha mai neanche parlato di organizzazioni miste. Anzi io a Ginevra, in nome delle corporazioni fasciste, ho sempre protestato contro questa qualifica di associazioni miste affibbiata alle corporazioni. Perchè?

Perchè altra cosa è fare una organizzazione, una associazione nella quale entrino al tempo stesso datori di lavoro e lavoratori, ed altra cosa è fare dei sindacati di categorie di una data branca di produzione e collegarli con organi misti (in questo caso si può dire) per la collaborazione e per lo studio di problemi che non sono nè tipicamente padronali, nè tipicamente od esclusivamente operai.

Le corporazioni fanno infatti un esperimento che ha una certa importanza e che sta perfezionandosi proprio in queste ultime settimane nella corporazione nazionale dell'agricoltura.

I socialisti, quelli che ci sono ancora in Italia, e non sono molti, ed i loro compagni degli altri paesi quando hanno tentato di infirmare il mio mandato quale rappresentante operaio alla Conferenza internazionale del lavoro, dicevano che io rappresentavo non solo i lavoratori italiani (anzi dicevano che non li rappresentavo affatto) ma anche i datori di lavoro, e si richiamavano specialmente alla corporazione dell'agricoltura.

Ora io ho detto, ed ho detto la verità, non per opportunismo, che i datori di lavoro agricolo sono inquadrati nella Federazione Italiana dei Sindacati Agricoltori, e non hanno mai pagato un centesimo di contributo all'organismo della Confederazione delle Corporazioni fasciste, e non hanno mai avuto una tessera personale quali aderenti alla Corporazione dell'agricoltura.

Tutti coloro che si occupano dell'organizzazione sanno che ciò che qualifica il socio e dà a lui dei diritti e dei doveri è la tessera personale ed il contributo che l'organizzazione stabilisce nelle varie forme.

Ora la Corporazione dell'Agricoltura ha un direttorio composto dai rappresentanti degli agricoltori, dai rappresentanti dei tecnici e dai rappresentanti dei lavoratori.

Che cosa fa questo direttorio? È all'opera in questi giorni, per esempio, per la stipulazione dei contratti di lavoro in tutta Italia; e mentre nelle singole località sarebbe difficile arrivare alla conclusione dei patti, quando arriva il rappresentante della Federazione degli Agricoltori e uno dei capi della Corporazione, di regola l'accordo si raggiunge quasi sempre.

Così abbiamo non soltanto il principio della collaborazione, ma abbiamo l'organo adatto per attuare la collaborazione. E non c'è confusione assolutamente, perchè ognuno è nella propria organizzazione distinta, e c'è quest'organo di collegamento.

Nego ancora una volta che questo significhi fare del sindacalismo misto; questo significa fare del corporativismo integrale.

Noi abbiamo cercato di spiegare che cosa significhi questa parola italianissima. Un corpo di produzione si compone di diverse parti. Ma siccome queste diverse parti hanno delle necessità comuni, cioè la fonte della produzione, la ragione della produzione, queste parti si armonizzano e creano la corporazione, cioè un corpo di produzione diviso razionalmente nei diversi organi, ma unito per gli scopi comuni. (*Approvazioni*).

In polemica ho rimproverato qualche volta ai dirigenti della Confederazione dell'industria persino il nome della Confederazione (*Commenti*), come del resto ho rimproverato agli ex-dirigenti della Confederazione dell'agricoltura il nome di questa Confederazione.

E ho detto che la Confederazione dell'industria si dovrebbe chiamare Confederazione degli industriali. Infatti, per fare un'industria non basta il capitale, ci vuole il capitale, la tecnica e il lavoro; per fare l'agricoltura non basta il proprietario: è necessaria la proprietà, il contadino, il tecnico.

Nella corporazione invece, c'è un insieme che è veramente agricoltura o industria. (*Approvazioni*).

Nell'agricoltura siamo riusciti a persuadere gli agricoltori a rinunciare alla vecchia Confederazione classista e ad aderire alla Corporazione dell'agricoltura, come organo di coordinamento. Alla Confederazione dell'industria dovrei dire questo: chiamatevi finalmente Confederazione fascista degli Industriali! (*Commenti*).

Quest'invito io non intendo che sia male interpretato; non voglio nemmeno vedere le smorfie dei comunisti; voglio piuttosto smentire i comunisti e anche i socialisti che non sono qui.

Essi hanno detto che il fascismo è una forza reazionaria, conservatrice, ecc. ecc.; ma siamo arrivati a questa strana conclusione: che operai, professionisti, impiegati, tecnici, chiamano le loro organizzazioni sindacati fascisti, mentre gli industriali hanno molte difficoltà ad assumere la qualifica di fascisti.

Perchè? Trovano essi che non è molto simpatica questa definizione? Allora bisognerà che, per chiarire la situazione, si stabilisca bene che in una forma o in un'altra il controllo del fascismo arriva a tutti gli organismi costituiti, a tutti gli organismi

economici o sindacali, sia di datori di lavoro che di lavoratori. (*Approvazioni*).

Aggiungo subito che desidererei che, per le ragioni dette, venisse mantenuta la dicitura dell'articolo 3 come era prima stabilita, con una sola modifica: invece di parlare di associazioni miste, se il Guardasigilli non intende adottare nella legge la qualifica di « Associazioni corporative », accetti quest'altra: le associazioni riunite mediante organi centrali di collegamento e con una superiore gerarchia comune.

Questa definizione secondo me, non parlando di associazioni miste, toglie ogni equivoco. In secondo luogo penso che creando degli organismi di collaborazione si permetterà lo svolgimento dell'esperienza che andiamo facendo, e cioè si faranno collaborare sul serio tutti gli elementi della produzione.

Il sindacalismo fascista ha fatto qualche cosa di interessante; basterebbe la coscienza nazionale data alle masse del lavoro per dimostrare che la nostra funzione in buona parte è stata compiuta.

Ma la concezione vera della dottrina del sindacalismo fascista è la dottrina corporativa. Noi ci rendiamo conto che non si può saltare a piè pari in un simile esperimento con carattere generale, ma domandiamo al fascismo che riaffermi il principio perchè possiamo attuarlo in un prossimo avvenire. (*Applausi*).

FONTANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANA. L'onorevole Alice, se non vado errato, chiede col suo emendamento che siano ammessi nei sindacati agricoli anche i proprietari terrieri non diretti conduttori.

Accedo all'emendamento, per considerazioni pratiche.

La necessità che gli affittuari possano discutere i loro capitoli di affitto in contrasto coi rappresentanti autorizzati della proprietà terriera, del capitale, non è solo un rapporto giuridico di indole privata, ma è anche un rapporto giuridico con intenti e con fini sociali. Di più gli affittuari discutono in contrasto coi lavoratori i contratti di lavoro; ora molte volte i contratti di lavoro hanno ripercussione sugli interessi della proprietà terriera: di qui la doppia necessità che i proprietari siano organizzati tanto per intervenire quanto per domandare l'intervento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Olivetti. Ne ha facoltà.

OLIVETTI. Parlo per conto mio e non a nome della Commissione. Anzitutto vorrei fare una distinzione tra la teoria sostenuta dall'onorevole Cavazzoni e quella sostenuta dall'onorevole Rossoni. Le due teorie le quali giocano sul medesimo nome, hanno scopi e origine completamente diversi. La teoria fascista della corporazione è una teoria strettamente sindacale e collaborazionista. La teoria cavazzoniana è una teoria non soltanto di organizzazione sindacale, ma di organizzazione economica e politica. Le corporazioni, come le intende la scuola democratica cristiana, non sono le corporazioni come le intende il fascismo, cioè una organizzazione unitaria dei datori e dei prenditori di lavoro diretta a studiare e a risolvere i comuni problemi relativi alle due classi. La corporazione integrale nel senso della scuola democratica cristiana diventa viceversa organo di dominio e di regolamento economico del mercato oggi, per essere domani organo di dominio politico nello Stato e forse sullo Stato.

Ora la teoria democratica cristiana in questo modo non può certamente essere da noi accolta. Perché oggi proprio in cui si viene ad affermare la supremazia dello Stato su ogni singola categoria di cittadini, noi dobbiamo preparare le condizioni contrarie a questa tesi? La teoria dell'onorevole Rossoni è molto diversa. Egli dice questo: vi sono due organizzazioni, una di datori di lavoro e l'altra di lavoratori. Queste due organizzazioni invece di dar vita a organi transitori di collegamento occasionale, stabiliscono gli organi permanenti. Qualche cosa di simile, onorevole Rossoni, abbiamo già tentato di fare colla Commissione di Palazzo Chigi la quale riuniva in un solo organo centrale i rappresentanti delle due parti per determinare lo studio e la decisione dei problemi comuni. Era un lontano preludio a questo che oggi l'onorevole Rossoni propone; il tentativo allora non ebbe effetto pratico realizzatore per una serie di cause che io credo inutile enumerare qui.

Ma a parte questo, in realtà già oggi avviene che molte volte quando sono a risolvere problemi comuni e non soltanto del lavoro, i rappresentanti dei datori di lavoro e degli operai industriali si trovano insieme per esaminarli e studiarli insieme.

Se oggi la legge vuole a questo proposito stabilire e sancire disposizioni più diffuse di quelle che non siano contenute nell'articolo 17, là dove si dice: « Quando tra associazioni di datori di lavoro e associazioni di

lavoratori siano stati costituiti organismi di collocamento o di conciliazione, l'azione giudiziaria non è procedibile se non risulti che tali organismi hanno tentato la risoluzione amichevole della controversia e che il tentativo non è riuscito »; se si vuole arrivare più in là e parlare non soltanto incidentalmente, ma di proposito di questo punto, non saremmo certamente noi, rappresentanti della Confederazione dell'industria, quelli che ci opporremo.

Sarà questione di trovare una formula giuridicamente più precisa di quella che l'onorevole Rossoni ha proposto. Sul concetto fondamentale credo che siamo tutti d'accordo: dal momento che si accetta il principio di questa legge di attuare una collaborazione, bisogna cercare anche tutti i mezzi per portare a compimento anche questa.

Ho nominata la Confederazione dell'industria. Noi rappresentanti — l'amico Benni ed io — della Confederazione dell'industria siamo da due giorni quasi come Danieli nella fossa dei leoni. (*Interruzioni — Commenti*).

BARBIELLINI-AMIDEI. Danieli sì, ma i leoni non ci sono!

OLIVETTI. L'onorevole Barbiellini sarebbe quello che dovrebbe meno protestare a questo proposito, perchè ieri nel suo discorso ha avuto veramente un atteggiamento da leoncino, sia pure di campagna, come egli è.

BARBIELLINI-AMIDEI. Gatto! (*ilarità*).

OLIVETTI. Da questo punto di vista io credo che siamo certamente qui in una situazione molto difficile. Ma è bene anche su questo punto parlare molto chiaramente e molto nettamente.

Onorevoli colleghi, dovete tener presente questo fatto: che noi rappresentiamo una delle organizzazioni di cui è più difficile l'ordinamento e la condotta. Abbiamo un mondo economico che è in continua evoluzione, in cui gli interessi oggi non sono mai sistemati tra una categoria e l'altra, in cui le divergenze e i contrasti sono continui, in cui i problemi e le difficoltà di ogni giorno sono di una infinita serie.

Orbene, onorevoli colleghi, quando si ha la responsabilità di rappresentare interessi così forti, si ha il diritto qualche volta di non accontentarci di parole di plauso, ma anche di avanzare dubbi e critiche.

L'amicizia, onorevoli colleghi, non si dimostra soltanto inchinando la testa e plaudendo; ma si dimostra molte volte dicendo

chiaro il proprio pensiero. Del resto l'onorevole Barbiellini, che non è certo un amico dell'ultima ora del fascismo, ne ha dato l'esempio.

Ebbene, oggi noi veniamo a dirvi: Confederazione dell'industria o Confederazione degli industriali?

Ma, onorevole Rossoni, non ci siamo chiamati Confederazione dell'industria per voler attribuire unicamente agli industriali il diritto di rappresentanza dell'industria. Lo sappiamo tutti che senza gli operai e senza i tecnici la produzione nostra non potrebbe nascere, non potrebbe sorgere. Sappiamo tutti che noi rappresentiamo soltanto un elemento, che, però, secondo il nostro parere, è l'elemento principale, perchè l'elemento dirigente della produzione nazionale.

ROSSONI. Principale, ma non unico.

OLIVETTI. Dico appunto questo. Lo sappiamo tutti.

Se l'onorevole Rossoni vuole che noi, Confederazione dell'industria, si diventi Confederazione degli industriali, dichiaro che nessuna difficoltà vi sarebbe da parte nostra. (*Commenti*). Ma non c'era dubbio a questo proposito. Non credo che nessuno sino al giorno d'oggi abbia potuto dubitare che quando si parla di Confederazione dell'industria si parli di altro che di Confederazione degli industriali.

I nomi hanno il significato che è dato loro dall'uso, non quello che si può attribuire dalla loro etimologia.

Ma vi è un'altra questione, onorevole Rossoni, che voi avete posto e alla quale non voglio sfuggire. Avete domandato: perchè non vi chiamate, non soltanto Confederazione degli industriali, ma anche Confederazione degli industriali fascisti?

Rispondo poche ma chiare parole. Quando si accetta una legge come questa, in cui l'intervento dell'autorità governativa su uomini e su cose giunge fin dove giunge, si è accettato non soltanto il Governo ma anche il regime.

E quando venite a dare alla mancata proclamazione nostra di maggiore o minore aderenti all'attuale stato di cose, voi dovete comprendere anche, che oggi in cui tutti vanno facendo professione di fascismo e che nelle file fasciste entrano anche molti di coloro che noi abbiamo conosciuto in altri tempi come i peggiori nemici delle tesi e del regime oggi dominante (*Interruzioni — Commenti*), noi possiamo rispondere, che se il regime chiede a noi la disciplina, noi sa-

remo oggi come ieri soldati pronti e disciplinati. Ma di fronte all'appello vostro, onorevole Rossoni, di prendere la denominazione di fascisti, noi aggiungiamo che per, la coscienza stessa di compiere con questo un atto importante per la disciplina e per l'avvenire del paese, non è la parola mia soltanto quella che può rispondere!

ROSSONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI. Sono molto lieto di aver provocato le dichiarazioni dell'onorevole Olivetti, ma dichiaro subito che le mie osservazioni ultime nei riguardi della Confederazione dell'industria erano direttamente concatenate con tutto il ragionamento da me fatto prima. Non c'era dunque lo scopo di prender di petto direttamente la Confederazione dell'industria perchè facesse il miracolo in quattro e quattr'otto. Io ho voluto soltanto sostenere la tesi corporativista.

BARBIELLINI-AMIDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIELLINI-AMIDEI. Mi importava sapere la conclusione del pensiero dell'oratore sull'articolo, perchè l'abbiamo perduto di vista, e non ci siamo più. (*Si ride — Commenti*).

Desideravo poi, fare osservare che, se si è di parere di togliere l'aggiunta, l'articolo 3 può rimanere tale quale è proposto nel disegno di legge, perchè è inutile fare giri viziosi. L'onorevole Cavazzoni ha detto di vederne la pratica utilità quando si verifica un frammentamento alla periferia. L'onorevole Olivetti ha timori per la concentrazione in una grande unità, ma egli non ha detto perchè questa rappresenta un pericolo.

Perchè molte volte gli operai, i capi operai, diventano piccoli industriali per conto loro e creano la piccola industria che vive quando vi è molto lavoro. Tutte queste piccole industrie, che riescono a rimanere nelle organizzazioni degli operai, sono quelle che producono le maggiori difficoltà, perchè sono le più accese ed intransigenti nella difesa dei diritti dei lavoratori.

Anche nell'agricoltura succede lo stesso nel caso della mezzadria e dei proprietari di fondi. Quando essi facevano parte delle organizzazioni rosse erano i più bolscevichi, i comunisti più tremendi. Volevano le otto ore con l'orologio alla mano, perchè così potevano lavorare alla mattina per conto loro, poi andavano a fare le otto ore fuori di casa, e quindi riuscivano ancora a lavorare al loro ritorno. Erano costoro i più tremendi

comunisti. Coloro che difesero di più i contadini erano questi piccoli proprietari, perchè volevano le otto ore per le ragioni ora dette.

E se l'onorevole Olivetti pur non ha detto in modo preciso perchè vuole una distinzione profonda, la ragione è questa che egli teme il sindacato misto, perchè quando vi è un grande sindacato di lavoratori, vi si possono infiltrare quei piccoli industriali che lavorano per conto loro e che non debbono sottostare al patto di lavoro.

OLIVETTI. No, no, lasci andare queste cose.

BARBIELLINI-AMIDEI. Se non lo pensa lei, lo penso io. (*ilarità*).

Mi permetta poi, onorevole presidente, di dire che ritengo inutile che l'onorevole Rossoni insista nella sua proposta, in quanto che l'articolo viene ad esprimere molto distintamente quanto egli vorrebbe aggiungere.

ROSSONI. La mia osservazione riguarda la parola « mista ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BELLONI ERNESTO, *relatore*. Mi permetta la Camera che dagli alti vertici della recente discussione nel campo del sindacalismo e della filosofia dell'economia politica, noi scendiamo sul terreno concreto del progetto di legge che ci sta dinanzi. A me pare che molte volte nella proposta di emendamenti è la difesa delle proprie idee. Noi non dobbiamo dimenticare il progetto che ci sta dinanzi e che reca questo titolo determinato: regolamento dei rapporti collettivi di lavoro.

Ora l'onorevole Cavazzoni e l'onorevole Olivetti che hanno parlato prima di me, si sono preoccupati, più che della sostanza concreta che deve avere la legge, e quest'articolo in particolare, delle proprie ideologie e sono assurti alla difesa di esse.

Vediamo ora di esaminare sul terreno della realtà gli emendamenti proposti. Il primo emendamento, in ordine di tempo, è quello degli onorevoli Mantovani, Gabbi ed altri rappresentanti di gruppi di agricoltori.

La Commissione vuole ricordare a questi onorevoli colleghi che in quanto il progetto di legge esamina e determina i rapporti per i contratti collettivi di lavoro, i proprietari terrieri che non esercitano questa proprietà in modo diretto, ma affittano ad altri la terra perchè venga da altri sfruttata, non hanno tecnicamente il diritto di essere considerati datori di lavoro.

È la tesi esposta prima dall'onorevole Alice e lungamente con lui discussa privatamente, anche fuori di quest'aula, che vale in questo senso che i proprietari terrieri molte volte sono lontani dal lavoro solo occasionalmente, e che molte volte il proprietario terriero può diventare in un determinato momento esso stesso datore di lavoro.

Ad ogni modo è certo che l'emendamento proposto non può essere accettato come emendamento alla legge: tutt'al più il concetto difeso potrà essere tenuto presente, se accolto dall'onorevole ministro, per esaminare in sede di regolamento ciò che si possa fare per dare ai proprietari terrieri una inclusione nelle associazioni sindacali, tenendo conto che ai sindacati futuri non soltanto sarà demandata la risoluzione dei problemi tra capitale e lavoro, ma anche l'istruzione professionale, l'educazione delle masse e tutta una serie di provvedimenti che possono giustificare con molta bontà da parte del ministro, l'ammissione di questa categoria di proprietari, nella legge.

E pertanto la Commissione dichiara di non, poter accettare l'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Rossoni, la Commissione è invece favorevole e prega l'onorevole ministro di volerlo accettare.

Devo dichiarare all'onorevole Cavazzoni che l'emendamento da lui proposto non sopprime e non elimina nulla; e non è nemmeno vero (e lo affermiamo con molta chiarezza) che il progetto sia stato determinato da considerazioni di ordine internazionale.

La questione delle corporazioni fasciste a Ginevra è stata risolta con molta nobiltà e con molta efficacia dal collega onorevole Rossoni, e va ricordato che in quella sede bel due volte i rappresentanti del lavoro italiano hanno vinto una buona battaglia.

D'altra parte se c'è un terreno in cui sarebbe estremamente pericoloso volere definire le società italiane e le società estere è il terreno sindacale.

Ginevra è dominata da varie influenze e anche dal socialismo di origine massonica. Noi non dobbiamo preoccuparcene.

Noi diamo al nostro paese degli ordinamenti sociali ed economici che riteniamo opportuni per l'economia nazionale, e se essi potranno essere inquadrati nel movimento internazionale, ne faranno parte, altrimenti terremo per noi quello che è ordinamento da noi liberamente scelto per il nostro lavoro.

Per quanto riguarda la questione concreta, noi non l'abbiamo voluta eliminare, noi abbiamo voluto tener conto dello stato di fatto lucidamente espresso dall'onorevole Rossoni.

Ed il fatto che all'articolo 17 abbiamo tenuto fermo il secondo comma, solo armonizzandolo per la forma, dimostra che non vi è alcuna contraddizione.

Noi parliamo di corporazioni fasciste, lei parla della enciclica *rerum novarum*; noi, con molta chiarezza, all'articolo 17, secondo comma, con una sola modifica formale, perchè eravamo perfettamente d'accordo che dovesse esistere, noi tutti del vecchio fascismo siamo ..integrali, ci siamo tutti augurati che potesse esistere un organo di collegamento che potesse risolvere da un punto di vista superiore le controversie del lavoro.

Quindi siamo nettamente favorevoli all'emendamento dell'onorevole Rossoni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Ho detto che questa legge non fa che porre dei pilastri; io la potrei paragonare ad un edificio di cui siano stati innalzati i muri maestri, non già i tramezzi; e credo che sarebbe dannoso che noi oggi mettessimo dei tramezzi, il che è quanto dire dei limiti che potrebbero divenire impacciati.

E per questo che la legge è larga, ed io ho inteso sempre farla più larga possibile.

La legge parla di datori di lavoro e di lavoratori, e si comprende: si tratta di regolare i rapporti collettivi del lavoro. Che cosa si deve intendere per datori di lavoro e per lavoratori? Non era compito della legge stabilirlo; si tratta di una questione di interpretazione, che sarà risolta dalla pratica e dalla giurisprudenza.

Verrà, per esempio, all'approvazione del Governo lo statuto della confederazione dell'agricoltura e sarà allora esaminata e risolta la questione, qui sollevata, della situazione dei proprietari che hanno affittato i loro fondi, e saranno risolte anche altre questioni analoghe, che potranno presentarsi, quella per esempio del proprietario coltivatore diretto, e quella degli affittuari coltivatori diretti.

Si deciderà allora se, in base alla legge, i proprietari affittuari di fondi, i proprietari coltivatori diretti, e gli affittuari coltivatori diretti, siano da considerare come datori

di lavoro, ovvero se i primi siano da considerarsi estranei alla organizzazione sindacale e i secondi lavoratori.

Dico subito che io trovo molto plausibile la tesi che i proprietari i quali non coltivano i loro fondi, ma li hanno dati in affitto, siano da considerare come datori di lavoro, perchè sono datori di lavoro indiretti.

I proprietari che hanno affittato i loro fondi, infatti, hanno sospeso per un certo periodo l'esercizio della loro funzione di coltivare il fondo e l'hanno affidata ad altri, ma sono sempre interessati nella coltivazione, per tante e tante ragioni: quindi si possono ben considerare come datori di lavoro indiretti. Ed egualmente il piccolo proprietario coltivatore diretto, teoricamente è un lavoratore, ma in realtà, è anche datore di lavoro, perchè non c'è piccolo proprietario coltivatore che in certi periodi non abbia bisogno di mano d'opera e di aiuto per la sua coltivazione: anch'egli, quindi, si trasforma, sia pure temporaneamente, in datore di lavoro. E lo stesso dicasi per l'affittuario coltivatore diretto. Sono tutte questioni, che vanno risolte caso per caso, e che non si debbono pregiudicare con disposizioni di legge troppo rigide, che potrebbero divenire, domani, impacciati.

Spero pertanto che l'onorevole Alice e gli altri oratori si accontenteranno su questo punto delle mie dichiarazioni, le quali mi sembrano sufficientemente precise.

Rimane l'altra grossa questione dei cosiddetti sindacati misti.

Io sono completamente d'accordo con l'onorevole Rossoni, con l'onorevole Belloni e anche con l'onorevole Olivetti su questo punto. Il sindacato misto del fascismo è una cosa tutta particolare e, se la parola sindacato misto non piace e si preferisce la formula organo di collegamento, io credo che si possa benissimo accettarla e prevedere esplicitamente la possibilità di costituire organi superiori comuni ai sindacati di datori di lavoro e a quelli di lavoratori. Anzi, dirò che con un certo dispiacere avevo visto la Commissione rendere troppo rigido l'articolo 3.

Perchè l'articolo 3 aveva questa particolarità nel suo testo primitivo: era larghissimo, permetteva la costituzione di associazioni di soli datori di lavoro, di soli lavoratori, o di datori di lavoro e di lavoratori insieme riuniti, stabilendo questa sola garanzia: che, in caso di riunione in un'unica associazione di datori di lavoro e lavoratori, si costituissero rappresentanze separate per gli uni e per gli altri.

Avevo visto questa larghezza diventare, invece, rigidità e stabilirsi tassativamente che non si possono costituire se non associazioni di soli datori di lavoro e associazioni di soli lavoratori. Questa rigidità era alquanto temperata dalla disposizione incidentale dell'articolo 16, in cui era detto che qualora si fossero costituiti organi di collegamento, occorreva, prima di adire il magistrato del lavoro, che questi organi di collegamento si fossero pronunziati; ma, poichè oggi si propone dall'onorevole Rossoni, con l'assentimento della Commissione, un'aggiunta all'articolo 3, in cui questo istituto dell'organo di collegamento, che figurava solo incidentalmente e occasionalmente nella legge, viene disciplinato in modo organico e diretto, dichiaro di accettare la proposta nella formula che abbiamo concordato con l'onorevole Belloni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BELLONI ERNESTO, *relatore*. L'emendamento Rossoni ha la seguente formulazione, concordata con l'onorevole ministro:

« Le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori possono essere riunite mediante organi centrali di collegamento con una superiore gerarchia comune, ferma restando sempre la rappresentanza separata dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori; e, se le associazioni comprendono più categorie di lavoratori, di ciascuna categoria di queste ».

PRESIDENTE. Onorevole Alice, insiste nel suo emendamento ?

ALICE. Lo ritiro e prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Allora, poichè l'emendamento Alice è ritirato, metto a partito l'articolo 3 quale risulta dal testo della Commissione e dall'emendamento Rossoni:

« Le associazioni, di cui ai precedenti articoli, possono comprendere solo datori di lavoro o solo lavoratori.

« Le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori possono essere riunite mediante organi centrali di collegamento, con una superiore gerarchia comune, ferme restando sempre la rappresentanza separata dei datori di lavoro e quella dei lavoratori, e se le associazioni comprendono più categorie di lavoratori, di ciascuna categoria di queste ».

(È approvato).

Art. 4.

« Il riconoscimento delle associazioni, di cui ai precedenti articoli, ha luogo per decreto Reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato. Con lo stesso decreto viene approvato lo statuto, che è pubblicato, a spese delle associazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

« Gli statuti debbono contenere la determinazione precisa degli scopi dell'associazione, del modo di nomina degli organi sociali e le condizioni per l'ammissione dei soci, fra le quali la buona condotta politica, dal punto di vista nazionale.

« Gli statuti possono stabilire l'organizzazione di scuole professionali, di istituti di assistenza economica e di educazione morale e nazionale, e di istituti aventi per iscopo l'incremento e il miglioramento della produzione, della cultura o dell'arte nazionale ».

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Restivo. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Sono contrario all'aggiunta introdotta dalla Commissione. Mi permetto di fare un'osservazione su quella parte che è comune tra il progetto ministeriale e quello della Commissione, nel capoverso dell'articolo 4, e cioè per quanto riguarda le scuole professionali.

I Consigli provinciali dell'economia, i quali raccolgono la rappresentanza di tutti i rami della produzione, erediteranno ed allargheranno in più vasto campo le facoltà ora concesse alle Camere di commercio, e quindi l'istituzione ed il mantenimento di scuole professionali. Ora in Italia, purtroppo, vi è la tendenza, dovuta a vanità locali, di creare istituti inutili che rappresentano un danno piuttosto che un bene per il progresso della cultura tecnica.

Vorrei pregare il ministro che, per lo meno, nelle norme regolamentari voglia tener conto delle mie osservazioni perchè non si verifichino duplicati e sovrapposizioni inutili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il problema della istruzione professionale è così grave che non dobbiamo affatto dolerci se più organi siano destinati a provvedervi e più mezzi sieno messi a loro disposizione a questo scopo.

I sindacati disporranno di somme molto ingenti e sarà bene che una parte sia

destinata alla istruzione professionale. La divisione del lavoro fra i Consigli provinciali dell'economia nazionale e i sindacati si farà automaticamente, perchè i sindacati provvederanno alla istruzione professionale popolare degli operai, mentre i Consigli provvederanno alla istruzione professionale delle classi medie.

D'altro canto i sindacati, essendo direttamente in contatto con gli operai, potranno curarne la istruzione professionale in maniera molto più completa.

Ad ogni modo, se diamo altri mezzi alla istruzione professionale, non credo che questo possa essere di danno per nessuno. Evidentemente il Ministero dell'economia nazionale, che provvede all'istruzione professionale, avrà alle sue dipendenze anche le scuole istituite dai sindacati.

PRESIDENTE. Dopo queste osservazioni, metto a partito l'articolo 4 testè letto.

(È approvato).

Art. 5.

« Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalità giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria, per cui sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti, nell'ambito della circoscrizione territoriale, dove operano.

« Le associazioni legalmente riconosciute hanno facoltà di imporre a tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti, che rappresentano, vi siano o non vi siano iscritti, un contributo annuo non superiore, per i datori di lavoro, alla retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore impiegato, e, per i lavoratori, artisti e professionisti alla retribuzione di una giornata di lavoro. Almeno il decimo del provento di tali contributi deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle associazioni in dipendenza dei contratti collettivi da esse stipulati e da amministrarsi secondo le norme stabilite dal regolamento.

« Per l'esazione di tali contributi si applicano le norme stabilite dalle leggi per la riscossione delle imposte comunali: le quote dei lavoratori sono riscosse mediante ritenuta sui salari o stipendi e versate alle casse delle associazioni.

« Solo i soci regolarmente iscritti partecipano alla attività dell'associazione e alla

elezione o altra forma di nomina degli organi sociali.

« Solo le associazioni legalmente riconosciute possono designare i rappresentanti dei datori o prenditori di lavoro in tutti i Consigli, enti od organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti ».

A questo articolo l'onorevole Tofani ha proposto il seguente emendamento:

« Dopo le parole del secondo comma: alla retribuzione di una giornata di lavoro; *sostituire*: per le industrie stagionali o imprese o lavori non continuativi per tutto l'anno il contributo per i datori di lavoro e per i lavoratori è fissato mensilmente per ogni lavoratore impiegato in quel mese in una quota mensile eguale al dodicesimo della giornata di lavoro ».

L'onorevole Tofani ha facoltà di svolgerlo.

TOFANI. Il mio emendamento tende ad evitare un dubbio in cui si possono trovare i datori di lavoro delle industrie stagionali.

È vero che la relazione accenna a questo dubbio e prevede che il regolamento possa occuparsi di questo. Ma poichè è chiaramente detto nella legge che la esazione delle quote dei lavoratori deve essere fatta dai datori di lavoro, ho ritenuto che sarebbe necessario includere nella legge stessala forma e l'ammontare di ciò che debbono percepire i datori di lavoro per le industrie stagionali.

Vi sono industrie, come l'edilizia, come la elettrosiderurgia e la elettrometallurgia, che assumono operai certe volte per un mese solo e poi sono obbligate a licenziarli e a riprenderli in mesi successivi. Queste industrie possono per quanto concerne la loro quota, pagare la media annuale degli operai, ma non possono pretendere dagli operai che vanno per un mese, che sia devoluta una intera giornata o quella quota arbitraria che non sia preventivamente stabilita dalla legge.

Per questo prego di esaminare se non sia il caso di stabilire, secondo l'emendamento che ho proposto che: « per le industrie stagionali o imprese o lavori non continuativi per tutto l'anno il contributo per i datori di lavoro e per i lavoratori è fissato mensilmente per ogni lavoratore impiegato in quel mese in una quota mensile eguale al dodicesimo della giornata di lavoro ».

Così il contributo rimane esattamente lo stesso, e il datore di lavoro può applicarlo senz'altro al lavoratore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BELLONI ERNESTO, relatore. Il fatto cui ha accennato l'onorevole Tofani che cioè nella relazione, a pagina 13, è detto chiaramente: «spetterà poi al regolamento di fissare le norme da seguire per determinare la retribuzione media per coloro che normalmente lavorano una parte dell'anno», dimostra che la Commissione si è preoccupata di questo problema. Soltanto che la Commissione non ha fatto un emendamento, convinta come è che si tratti qui di materia regolamentare, perchè è bene ponderare con tutta l'attenzione quale sia la formula definitiva da darsi a così delicata materia, tanto difficile a disciplinare.

Prego quindi l'onorevole Tofani di accontentarsi di questa nostra dichiarazione e lasciare che della proposta da lui fatta si tenga conto dal ministro nella compilazione delle norme regolamentari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. La questione delle industrie che lavorano solo a periodi non continuativi è uno dei casi particolari di cui bisognerà tener conto e che bisognerà disciplinare nel regolamento.

Vi sono altre questioni, che pure dovranno essere risolte dal regolamento; per esempio, quella dei mezzadri.

È chiaro che non tutti i casi particolari possono essere contemplati dalla legge. Provvederà il regolamento, anzi provvederanno le norme di attuazione, che l'articolo 23 dà facoltà al Governo di emanare e che saranno vere norme legislative, perchè l'articolo 23, più che una semplice facoltà regolamentare, dà al Governo una vera delegazione di poteri legislativi, il che è assolutamente necessario, perchè l'attuazione di una legge di questo genere richiede la massima elasticità di esecuzione.

Prego pertanto l'onorevole Tofani di non insistere nel suo emendamento, pur assicurandolo che la questione, che egli prospetta, sarà presa in seria considerazione dal Governo, il quale se ne occuperà in sede di emanazione delle norme per l'attuazione della legge.

TOFANI. Prendo atto e ringrazio. Il caso è molto importante in Italia, perchè moltissime delle industrie agrarie rientrano

nel caso considerato. Tutta l'industria edilizia ha nelle imprese edilizie operai assunti mensilmente; per essi è facilissimo stabilire la quota media, ma per incassare il soldo operaio bisogna che la norma venga ben chiaramente stabilita dal regolamento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Marchi Corrado:

« *Dopo il secondo comma aggiungere: È fatto obbligo alle ditte di denunciare alle Associazioni che le rappresentano, e non più tardi del 30 gennaio di ogni anno, il numero dei loro dipendenti. La omissione o la falsa denuncia è punita con la multa fino a lire 2000 applicabile dal magistrato.* »

Ha facoltà di svolgerlo.

MARCHI CORRADO. L'articolo 5 della legge che definisce la figura giuridica della associazione e stabilisce il contributo, è parso a me incompleto, in quanto non mette controllo per gli inadempienti, non solo, ma non stabilisce neppure sanzioni.

Lo spirito e la sostanza del mio emendamento tendono, quindi, ad eliminare questa che a me è parsa una lacuna della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore lo accetta?

BELLONI ERNESTO, relatore. La Commissione non sarebbe di massima contraria ad accettare l'emendamento, se però innanzi tutto l'onorevole Marchi accettasse alla sua volta qualche emendamento al suo emendamento.

Innanzitutto la data del 30 gennaio è troppo vicina a quella del 31 dicembre; poi vi sono certe scadenze fisse di cui bisogna tener conto, anche nelle Camere di commercio, per obbligazioni di aziende industriali ed agrarie che vanno al 30 marzo.

Propongo quindi di modificare l'emendamento dell'onorevole Marchi sostituendo la data del 31 marzo a quella del 30 gennaio da lui proposta.

In quanto all'ultimo periodo il concetto del proponente è perfettamente diviso dalla Commissione; vorrei però proporre una modificazione per una intonazione più armonica dell'emendamento, dicendo: « In caso di omessa, falsa o incompleta denuncia i contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire 2000 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Marchi accetta queste modificazioni al suo emendamento?

MARCHI CORRADO. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Passiamo all'ultimo emendamento degli onorevoli Mantovani, Gabbi, Alice, Mariotti, Tullio, De Capitani d'Arzago, Maury, Verdi, Pavoncelli, Quilico, così concepito:

« *Aggiungere in fine:*

« Il tributo dovuto dai proprietari che hanno affittato i loro beni corrisponderà al 50 per cento di quello pagato dal proprio affittuario ».

BELLONI ERNESTO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI ERNESTO, *relatore*. Mi pare che quanto abbiamo detto a proposito dell'emendamento all'articolo 3, giova a illuminare anche questo punto, riguardo al quale ogni proposta particolare deve essere senz'altro respinta, perchè spetterà al regolamento di occuparsi di questa materia.

PRESIDENTE. Su questo siamo tutti d'accordo. L'emendamento dunque si intende ritirato.

Sull'articolo 5 ha chiesto di parlare l'onorevole Rotigliano. Ne ha facoltà.

ROTIGLIANO. Dichiaro anzitutto, onorevoli colleghi, che io parlo a nome mio per esprimere la mia opinione personale, e credo anche l'opinione del collega Boncompagni Ludovisi in contrasto con l'opinione espressa dalla maggioranza della Commissione della quale ho l'onore di far parte.

Aderendo all'invito del collega Farinacci io rinunziai a parlare in sede di discussione generale, e rinunziai anche ieri e svolgere un ordine del giorno che avevo presentato su questa questione, che mi sembra di particolare gravità. Accompagnai per altro la mia rinunzia con la dichiarazione che mantenevo fermo l'ordine del giorno, in quanto desideravo di conoscere il parere che in proposito avrebbe espresso il Governo.

Questo parere fu espresso dall'onorevole ministro guardasigilli, il quale richiamando un concetto che aveva soltanto sommariamente accennato nel suo discorso, affermò che i sindacati rispondono delle obbligazioni che assumono secondo le norme generali contenute nella legge generale che, nella specie, è il codice civile.

Il mio ordine del giorno suonava presso a poco in questo senso: « la Camera fa voti perchè la magistratura, nella applicazione della legge dichiari e riconosca che le associa-

zioni sindacali legalmente riconosciute, devono essere tenute solidalmente responsabili anche delle obbligazioni, degli atti che sono compiuti dai singoli appartenenti ».

L'onorevole ministro Guardasigilli non ha a mio avviso sufficientemente chiarito il dubbio, legittimato in me da dichiarazioni molto precise contenute nella relazione dell'onorevole Belloni e che esigono, in modo assoluto, una più chiara spiegazione.

In fatto l'onorevole Belloni nella sua relazione a pagina 12 dichiara testualmente: « È ovvio che la responsabilità dell'associazione può sorgere per atti compiuti od omessi dai singoli associati, in quanto la assicurazione stessa non dispone nè può disporre di mezzi coercitivi adeguati per imporre a questi la propria volontà ».

BELLONI ERNESTO, *relatore*. È chiarissimo.

ROTIGLIANO. È chiarissimo, ma non siamo d'accordo, amico onorevole Belloni. Intanto nella sua relazione prima di dichiarare che si tratta di cosa molto ovvia, ella ricorda giustamente l'ordinanza tedesca del 23 dicembre 1918, la quale non considera questa questione esplicitamente; e opportunamente ella dichiara che, nel silenzio della legge, la giurisprudenza tedesca ha riconosciuto e ammesso che i sindacati sono obbligati anche per il fatto del singolo.

Orbene se in una legislazione europea, a proposito di una legge che ha soltanto pochi anni di vita, la giurisprudenza si esprime in senso diametralmente opposto a quella che è l'opinione della maggioranza della Commissione, l'onorevole relatore deve riconoscere e convenire che non è affatto ovvio che le associazioni sindacali legalmente riconosciute debbano nel silenzio della legge rispondere soltanto del fatto proprio.

In secondo luogo, onorevoli colleghi, io mi domando: che cosa è e in che cosa si sostanzia e si traduce l'obbligazione che assume un'associazione sindacale se non nella somma delle obbligazioni che assumono le persone che di questa associazione fanno parte. Allorquando un sindacato di datori di lavoro o di lavoratori stipula un contratto, o dalla magistratura del lavoro è condannato a eseguire una determinata obbligazione evidentemente l'ufficio obbligatorio del contratto o della sentenza si riversano sui singoli datori di lavoro o lavoratori, che di quell'associazione fanno parte.

So da me che i sindacati legalmente riconosciuti, quando avranno, come avranno,

sotto l'impero di questa nuova legge, una personalità giuridica distinta e separata da quella dei soci che la compongono, potranno essere legittimamente obbligati soltanto dagli atti od omissioni delle persone che li dirigono e delle persone che ne hanno la legale rappresentanza. Ma io desidero che si dica ben chiaro nel silenzio della legge e contro l'opinione espressa dalla maggioranza della Commissione, che anche in questa materia ha piena applicazione l'articolo 1129 del Codice civile, il quale dichiara testualmente che « può taluno obbligarsi verso un altro promettendo il fatto di una terza persona. La promessa dà soltanto diritto ad indennità verso colui che si è obbligato o che ha promesso la ratifica del terzo se questi ricusa di adempiere l'obbligazione ».

In sostanza se questo articolo deve trovare applicazione nella materia, e se non si vuole mettere le associazioni sindacali al di fuori e al di sopra di quella che è la legge comune, occorre che la parola del Governo tolga ogni dubbio.

Si dovrà riconoscere cioè che l'articolo 1129 del codice civile deve trovare piena e intera applicazione. Mi consentano gli onorevoli colleghi, di accennare alla gravità particolare della questione che ho sollevata.

Non è la prima volta che nel campo del lavoro italiano gli industriali in ispecie ed in genere tutti i datori di lavoro si trovano angosciati dalla situazione eccezionale nella quale sono quando discutono colle rappresentanze dei lavoratori perchè essi sanno di concludere dei contratti e dei patti che mentre sono irrettrabilmente obbligatori per loro, per la controparte rimangono obbligatori finchè gli operai, singolarmente e collettivamente, non vogliono venir meno a questi. Più di una volta sono capitati dei casi, me ne appello agli amici onorevoli Rossoni, Olivetti e Benni, in cui i concordati stipulati soltanto da pochi mesi sono stati violati magari senza colpa e responsabilità.

ROSSONI. Altro spirito. Altri tempi.

ROTIGLIANO. Caro Rossoni, ti devi mettere in mente che non facciamo le leggi con riferimenti pratici a Rossoni...

ROSSONI. Al regime.

ROTIGLIANO. ...ma per l'avvenire, in cui potrà anche accadere che questo posto non sia coperto da te.

Una voce. Vorresti abolire i sindacati. Non ci riesci.

ROTIGLIANO. Io chiedo una dichiarazione del ministro che metta a posto questa questione che ha un'importanza pratica. Mi

perdoni la Camera se io faccio riferimento ad un ricordo personale. Si tratta di una causa che promossi nell'interesse della Società degli Alti Forni di Piombino, di cui ero legale, nel 1911, e la promossi in seguito ad uno sciopero dichiarato improvvisamente contro quelle che erano le norme regolamentari che imponevano ai lavoratori di scioperare soltanto dopo aver dichiarato quarant'otto ore prima questa loro intenzione per dar modo alla Società di disporre gli impianti e gli attrezzi in maniera che non potessero dall'improvviso abbandono del lavoro risentire danni. Per ottenere che gli operai colpevoli di avere, con evidente scopo sabotatore, abbandonato improvvisamente il lavoro, lasciando i forni Martin dove c'era in fusione l'acciaio incandescente senza far la colata, cosa che impose la distruzione colla dinamite di tutte queste batterie di forni, dovetti, ripeto, nel 1911 (sono un precursore della opinione che esprimo) davanti al tribunale di Volterra proporre causa contro 1500 persone con citazione fatta con la forma dei pubblici proclami e soltanto in questo modo, perchè non mi trovavo di fronte a un sindacato non riconosciuto nè avente personalità giuridica, riuscii ad ottenere che la Società potesse incamerare 150 o 160 mila lire di cauzione che gli operai avevano data a garanzia dell'obbligo che avevano assunto.

Ma domani, quando ci saranno associazioni legalmente riconosciute, che hanno facoltà, come dice l'articolo 5, di rappresentare legalmente tutti i datori di lavoro che vi appartengono, deve trovare piena applicazione la norma comune, la quale permetterà di tener responsabile il sindacato non soltanto delle azioni compiute dalle persone che lo rappresentano, ma anche delle azioni o delle omissioni commesse da coloro per i quali il sindacato si è legittimamente obbligato. Desidero pertanto che, contro l'opinione della maggioranza della Commissione, il Governo dichiari che l'articolo 1129 del Codice civile deve trovare applicazione anche in questa materia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Devo osservare che questa discussione, molto importante, e che probabilmente costituirà uno degli argomenti che darà luogo alle più eleganti, come si dice, discussioni giuridiche, non si dovrebbe fare all'articolo 5, ma all'articolo 10.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Olivetti.

OLIVETTI. Volevo, a nome della maggioranza della Commissione, fare osservare in aggiunta a quanto ha detto l'onorevole ministro, che nel testo proposto dalla Commissione è già stabilito che il decimo del provento dei contributi è devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalle associazioni in conseguenza dei contratti collettivi.

Così stando le cose, quali sieno le obbligazioni assunte in virtù di un determinato contratto collettivo da parte di un determinato sindacato, sarà opera del magistrato di giudicare.

Evidentemente l'articolo 5 del progetto di legge non innova nulla riguardo ai principi del Codice civile e del Codice di commercio, principi che il ministro sarà d'accordo con me nel ritenere completamente intatti.

PRESIDENTE. Metterò a partito l'articolo 5 testè letto, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Marchi Corrado e che rimarrebbe così definitivamente formulata, d'accordo con la Commissione e il Governo:

« È fatto obbligo alle ditte di denunciare alle associazioni che le rappresentano, e non più tardi del 31 marzo di ogni anno, il numero dei loro dipendenti. In caso di omessa, falsa o incompleta denuncia i contravventori sono puniti con la ammenda fino a lire 2000 applicabile dal magistrato ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Questo emendamento dovrebbe rappresentare un comma aggiuntivo da inserirsi fra il comma terzo e il comma quarto, oppure dopo il secondo.

Voci. Dopo il secondo.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 5, inserendo dopo il secondo comma l'emendamento dell'onorevole Marchi Corrado.

(È approvato).

Art. 6.

« Le associazioni possono essere comunali, circondariali, provinciali, regionali, interregionali e nazionali.

« Possono pure essere legalmente riconosciute, alle condizioni previste dalla presente legge, le federazioni o unioni di più associazioni e le confederazioni. Il riconoscimento di tali federazioni o confederazioni importa di diritto il riconoscimento delle singole associazioni o federazioni aderenti. Alle federazioni o confederazioni spetta il potere disciplinare sulle associazioni aderenti e

anche sui singoli partecipanti di esse, che viene esercitato nei modi stabiliti dallo Statuto.

« Non può essere riconosciuta legalmente per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una sola associazione. Così pure non può essere riconosciuta legalmente per la categoria o per le categorie di datori di lavoro o di lavoratori rappresentate, entro i limiti della circoscrizione ad essa assegnata, che una sola federazione o confederazione di datori di lavoro o di lavoratori, o di artisti o professionisti, di cui al comma precedente.

« Qualora sia riconosciuta una confederazione nazionale per tutte le categorie di datori di lavoro o di lavoratori dell'agricoltura o dell'industria o del commercio, oppure per tutte le categorie di artisti ovvero di professionisti, non è ammesso il riconoscimento di federazioni o di associazioni che non facciano parte della confederazione.

« In nessun caso possono essere riconosciute associazioni che, senza l'autorizzazione del Governo, abbiano comunque vincoli di disciplina o di dipendenza con associazioni di carattere internazionale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. C'è un piccolissimo emendamento di forma, alla fine del primo periodo del secondo comma, perchè sono state dimenticate due parole. Bisogna aggiungere dopo « e le confederazioni » le parole « di più federazioni ».

Il concetto della confederazione è questo: di essere l'unione di più federazioni. Bisogna quindi aggiungere le parole: « di più federazioni ».

ROSSONI. E di diverse categorie.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La federazione può comprendere le diverse categorie.

PRESIDENTE. Sta bene. A questo arvi è un emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Marchi Corrado, Broccardi, Ciarlantini, Viale, Imberti:

« Sostituire il seguente:

« Le associazioni possono essere comunali, circondariali, provinciali, regionali, interregionali e nazionali.

« Possono pure essere legalmente riconosciute, alle condizioni previste dalla presente legge, le federazioni o unioni di più associazioni e le confederazioni. Il riconosci-

mento di tali federazioni o confederazioni importa di diritto il riconoscimento delle singole associazioni o federazioni aderenti. Alle federazioni o confederazioni spetta il potere disciplinare sulle associazioni aderenti e anche sui singoli partecipanti di esse, che viene esercitato nei modi stabiliti dallo Statuto.

« Non può essere riconosciuta legalmente per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una sola associazione. Così pure non può essere riconosciuta legalmente per la categoria o per le categorie di datori di lavoro o di lavoratori rappresentate, entro i limiti della circoscrizione ad essa assegnata, che una sola federazione o confederazione di datori di lavoro o di lavoratori, o di artisti o professionisti, di cui al comma precedente.

« Qualora sia riconosciuta una confederazione nazionale per tutte le categorie di datori di lavoro o di lavoratori dell'agricoltura o dell'industria, o degli scambi internazionali marittimi portuali e di transito o del commercio, oppure per tutte le categorie di artisti ovvero di professionisti, non è ammesso il riconoscimento di federazioni o di associazioni che non facciano parte della confederazione.

« In nessun caso possono essere riconosciute associazioni che, senza l'autorizzazione del Governo, abbiano comunque vincoli di disciplina o di dipendenza con associazioni di carattere internazionale ».

L'onorevole Marchi ha facoltà di svolgerlo.

MARCHI CORRADO. Mi riferisco al concetto informatore della legge, la quale tende per le discussioni svoltesi all'articolo 3 a creare delle varie corporazioni di categoria, il che porterà conseguentemente alla necessità di raggruppamenti a fine di adeguare la legge alla realtà economica del Paese, che non può essere espressa se non dalle associazioni esistenti.

Per evitare confusioni e sperequazioni e per evitare l'assorbimento e il contrasto tra le varie funzioni che le diverse associazioni e organizzazioni compiono, occorre rimanere nella realtà economica. Ora essa ci insegna che, se esiste il fatto dell'industria per la Confederazione dell'industria, esiste il fatto agricolo per la Confederazione agricola, esiste il fatto degli operai e degli impiegati per la Confederazione delle corporazioni sindacali fasciste.

Ma esiste poi tutto un altro complesso di funzioni che non possono essere funzioni

di commercio, onorevole ministro, e mi riferisco specialmente a tutte quelle funzioni di scambi interni ed internazionali che vanno dalla presa dei prodotti lavorati alla ripartizione degli stessi nei mercati interni ed esteri.

Sono funzioni molto importanti per l'economia nazionale. Esse riguardano gli importatori e gli esportatori, i depositari, i grossisti, gli agenti marittimi, gli spedizionieri doganali, i mediatori di noleggi, i mediatori di merci per l'estero, i quali fino ad oggi non sono organizzati nazionalmente in mancanza di una legge che disciplinasse queste necessità organizzative.

Ora l'emendamento della Commissione fa questa distinzione tra datori di lavoro, e lavoratori dell'agricoltura o dell'industria o del commercio; non solo ma stabilisce che, qualora sia riconosciuta una confederazione nazionale, tutte le altre categorie similari non organizzate nazionalmente siano riconosciute attraverso questa confederazione.

Ora c'è uno stato di fatto di organizzazioni regionali importantissime. Basterà citare l'esempio di quella di Trieste, dell'Associazione del commercio e dell'industria di Genova fondata nel 1885, di quelle di Milano e di Napoli che non potrebbero essere riconosciute che attraverso una organizzazione già esistente, rispettabilissima, la quale racchiude in sé elementi competentissimi, che assolvono altre funzioni altrettanto importanti, per esempio la funzione della distribuzione dei prodotti quando vanno dai grossisti ai consumatori.

Ora io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione sopra la opportunità che non si verifichi questo fatto, il quale urterebbe con lo spirito fondamentale della legge non solo, ma andrebbe certo completamente contro la realtà economica.

La mia aggiunta, in sostanza, tende a far questo: che quando si costituiranno organismi nazionali di associazioni già esistenti aventi un compito, che, come ho dimostrato, è diverso da quello del commercio in rapporto soprattutto all'unica organizzazione nazionale, che già esiste, questi organismi non si trovino nella necessità di non potere essere giuridicamente riconosciuti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arrivabene.

ARRIVABENE GIBERTO. Io desidererei che da quest'articolo risultasse chiaro e preciso che la Confederazione dell'industria non assorbe la Federazione dei trasporti, perchè fra di esse esiste, sul mer-

cato, una antitesi, una concorrenza assoluta. È bene, quindi, precisare, perchè la disposizione dell'articolo non è abbastanza esplicita, e si presta anzi all'equivoco!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tovini.

TOVINI. Chiedo alla cortesia del ministro, dell'onorevole relatore ed anche dell'onorevole Rossoni uno schiarimento per quanto riguarda la difesa e la tutela dell'organizzazione delle medie e piccole aziende industriali, agricole e commerciali, in relazione al comma primo di questo articolo.

Possono queste aziende costituire un sindacato? ovvero vien loro negato il diritto di costituire un sindacato, e si ammette solo un diritto di rappresentanza speciale nei sindacati dei datori di lavoro?

Credo che la quistione che ho illustrato un momento fa, meriti uno schiarimento e una risposta precisa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salvi.

SALVI. Io vorrei chiedere uno schiarimento, richiamando l'attenzione del Governo sopra un fatto di una certa importanza; mi riferisco a quella parte dell'articolo 6 che dice che non può essere consentito in un luogo più di una associazione per ciascuna categoria di datori di lavoro, professionisti, ecc.

Orbene, tutti sanno che una categoria di lavoratori che fino adesso non è stata ancora considerata dalla Camera, a proposito di questo disegno di legge, è quella dei liberi professionisti, la quale ha già naturalmente le sue associazioni rappresentate dagli organi professionali... (*Interruzioni*).

Una voce. All'articolo 21.

SALVI. Va bene: questo articolo si collega con l'articolo 5 e con l'articolo 21. In ogni modo, dicevo, il Governo, il legislatore non si è nascosto questo fatto nuovo, anzi ha detto che gli ordini dei professionisti seguitano ad essere regolati dalle stesse norme adesso vigenti, in attesa di un Regio decreto il quale dirà quali saranno i futuri ordinamenti.

Orbene mi pare che questo caso sia della massima importanza. (*Interruzioni*).

Tutta la parte sindacale era uscita dagli ordini per passare ai sindacati che si erano costituiti, di modo che agli ordini dei professionisti non era rimasta che la parte disciplinare e la conservazione del cosiddetto decoro professionale.

Ormai con quanto precisa l'articolo 6 evidentemente al sindacato professionale

passa anche la parte disciplinare, in quanto fa parte integrante della disciplina del lavoro. Se deve agire sindacalmente, questo organismo deve possedere ed imporre anche la disciplina, e quindi ne viene un contrasto che acuisce quella disposizione dell'articolo 6 per cui non possono coesistere due organizzazioni simili. Ecco perchè mi sono permesso di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra questa disposizione, perchè, quando sarà il momento venga tenuto conto della mia osservazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caprino.

CAPRINO. Volevo chiedere un chiarimento simile a quello che ha chiesto l'onorevole Arrivabene affinchè sia tenuto particolarmente conto di quelle che sono le aziende di trasporto e della particolare situazione in cui si vengono a trovare, anche per le condizioni speciali del loro patrimonio.

Quindi mi pare che una chiarificazione sia necessaria da parte del ministro, per quanto si riferisce al quarto capoverso dell'articolo 6, nel senso cioè che quella eccezione appare fin d'ora opportuna senza specificazioni ulteriori, perchè credo anche io che questo articolo 6 troverà il suo maggiore disciplinamento nell'applicazione pratica di volta in volta che si tratterà di applicarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossoni.

ROSSONI. Io debbo fare alcune dichiarazioni molto precise, perchè mi pare che noi non dobbiamo scostarci mai dal principio unitario, che informa tutta quanta la legge, quando parliamo di organizzazione.

L'altro giorno, nella discussione generale, io ho osservato che è delittuoso dividere il mondo operaio in parecchie organizzazioni, e ho difeso il principio della unità sindacale nel lavoro. Qui debbo dire, davanti alle proposte che sono state fatte di emendamenti, che noi non intendiamo ritorcere l'arma, usata contro il lavoro per molto tempo, contro i datori di lavoro. Come c'è e noi pretendiamo che ci sia una unità sindacale dei lavoratori, ritengo che sia interesse degli stessi lavoratori avere di fronte una sola organizzazione di datori di lavoro di una grande industria o categoria.

Io sono stato interessato a occuparmi della questione della così detta media e piccola industria. L'amico Tovini ha parlato anche lui di questa questione. Ebbene, io dichiaro che non credo che ci sia una media

e una piccola industria. C'è una industria e ci sono dei grandi o dei medi o dei piccoli industriali. Ma io, come rappresentante dei lavoratori, non posso andare a fare un contratto di lavoro per la metallurgia, tenendo conto se c'è il grande o il piccolo industriale metallurgico. Così non posso andare a fare un contratto di lavoro per i contadini, tenendo conto se il proprietario è grande o piccolo. C'è un mercato di lavoro, c'è un costo di produzione, ed io debbo difendere un contratto per la tutela e la rappresentanza dei lavoratori.

Quindi io credo che l'articolo, così come si presenta attualmente, vada ottimamente. Tutt'al più ci sarà da raccomandare a coloro che hanno una qualsiasi attività nella produzione, di sindacarsi, di organizzarsi in modo da far valere i propri diritti. Se dovessi entrare in argomenti che direttamente non mi riguardano, vorrei dire che nella organizzazione industriale ci debbono entrare tutti e ognuno deve far valere il proprio diritto di associato, a seconda delle proprie qualità e capacità. Dico altrettanto per il commercio e altrettanto per l'agricoltura.

Insomma, per me il principio unitario vale tanto per i lavoratori quanto per i datori di lavoro, e dicendo questo non intendo affatto favorire l'una o l'altra organizzazione, ma soltanto portare un contributo a una sana educazione sindacale. Non è possibile, quando si è fuori, protestare sempre contro chi dirige, nel mondo operaio o nel mondo di datori di lavoro. Chi vuole dei diritti, prima di tutto deve compiere il suo dovere di associarsi e in seno all'associazione far valere quelli che sono i propri diritti di rappresentanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rachei.

RACHEI. Ho chiesto di parlare sopra una questione particolare, che ha però riferimento alla questione fondamentale di principio, se cioè convenga nelle classi dei professionisti mantenere ancora gli ordini dopo il riconoscimento giuridico dei sindacati.

Finchè i sindacati non avevano questo riconoscimento, si poteva attribuire a essi una funzione di assistenza economica pura e semplice, ma poichè la legge stabilisce che tra gli scopi dei sindacati c'è anche la educazione morale e nazionale, è evidente che allora, dando ai sindacati questo preciso scopo, si viene a levare agli ordini quella che è stata la loro funzione fino ad ieri.

Quale è nei sindacati dei professionisti l'esplicazione di questa funzione morale? È

quella che si concreta nella compilazione degli albi perchè è evidente che tra i professionisti non si tratta di contratti collettivi di lavoro in generale, ma si tratta più che altro di assistenza individuale al singolo associato e soprattutto, nel campo morale, si tratta di sapere se gli associati sono veramente degni di appartenere a quella determinata classe professionale.

Ora l'albo ha precisamente lo scopo di eliminare gli indegni, quelli, che non possono fare parte della organizzazione di classe.

I sindacati con il loro riconoscimento giuridico hanno acquistato questa facoltà: di inquirire e giudicare sulle qualità morali dei loro associati. È evidente quindi che bisogna dare ad essi la facoltà di sanzionare questa selezione, che debbono compiere.

Se togliete ad essi la facoltà di compilare gli albi, voi venite a togliere la sanzione e quindi non resta più nulla di una di quelle funzioni che voi vorreste attribuire al sindacato giuridicamente riconosciuto.

Siccome poi si afferma, come criterio fondamentale della legge, che in ogni classe deve esistere un'unica organizzazione giuridicamente riconosciuta, mi sembra sia vano per mantenere gli ordini appellarsi alle tradizioni e, tanto meno, alla opportunità politica, perchè tutti coloro che saranno contrari ai sindacati fascisti ed al fascismo, cercheranno di rifugiarsi negli Ordini, dove certamente creeranno delle difficoltà sia riguardo all'applicazione generale della legge sui sindacati, sia riguardo al controllo, che lo Stato vi deve esercitare.

Facendomi eco di voti particolari di alcuni congressi professionali, come quello della corporazione sanitaria, propongo puramente e semplicemente che vengano aboliti gli ordini professionali rimanendo invece con tutte le proprie funzioni, non solo economiche, ma morali, i sindacati dei professionisti, giuridicamente riconosciuti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BELLONI ERNESTO, relatore. Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Salvi e ripresa dal collega che ha parlato ora mi permetterete di stupirmi per il fatto che tale questione non sia stata sollevata durante la discussione dell'articolo 2 che voi avete per lo meno con il vostro silenzio approvato. Ora non possiamo tornare al punto di partenza.

Voglio dire che di questa questione i componenti la Commissione si sono seriamente preoccupati e la dizione dell'articolo

ha appunto lo scopo di rivedere l'attuale legislazione sugli ordini. Occorre rilevare che non è possibile procedere alla soppressione immediata degli ordini per molteplici ragioni e fra le altre soprattutto per questa, che la legge sui contratti collettivi di lavoro che ad essi si vorrebbe applicare, non rende obbligatoria l'iscrizione ai sindacati mentre è obbligatoria l'iscrizione negli albi.

Della questione si è reso conto l'onorevole ministro che presenterà certo quanto prima il frutto dei suoi studi alla Camera.

Per quanto riguarda le aziende dei trasporti rispondo all'onorevole Marchi Corrado ed agli altri che hanno presentato emendamenti che anche di questa questione è stato molto discusso.

Senza ripetermi qui, anche per non farmi dire dall'onorevole Graziadei che seguo pedissequamente quanto hanno scritto altri prima di me, mi rimetto alle dichiarazioni dell'onorevole Rossoni che ha benissimo interpretato il pensiero della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sono state qui sollevate due questioni grosse. La prima è quella di alcune attività di carattere industriale o commerciale a cui si attribuisce, e non a torto, una particolare importanza nella vita del Paese, tale da potere ad esse conferire un carattere autonomo ed una autonomia di organizzazione.

L'onorevole Marchi nel suo emendamento, anzi nel suo rifacimento dell'articolo 6, sostanzialmente non aggiunge che poche parole. Vale a dire egli desidera che sia costituita una confederazione nazionale speciale per gli scambi interni ed internazionali, (nel testo stampato dell'emendamento è detto, se non erro, solo interni, ma è chiaro che vi è un errore di stampa) marittimi portuali e di transito.

E d'altra parte dagli onorevoli Caprino ed Arrivabene si vuole una confederazione nazionale speciale per i trasporti. Infine l'onorevole Tovini ha richiamato l'attenzione sulla piccola e media industria e chiede che si costituisca una confederazione speciale per la piccola e media industria.

In linea di massima e di tendenza io non posso che essere d'accordo con l'onorevole Rossoni e con la Commissione. Il frazionamento, lo spezzettamento così delle organizzazioni operaie come delle organizzazioni dei datori di lavoro non è in linea di massima desiderabile. È proprio nell'inte-

resse della disciplina di queste organizzazioni, e del controllo che sopra di esse deve esercitare lo Stato, che, non si moltiplichino le organizzazioni.

Questo non toglie però che vi possano essere casi particolari importanti in cui sia opportuno di creare una speciale organizzazione nazionale a tipo di confederazione.

Quindi non escludo affatto che si possa costituire una confederazione per gli scambi interni ed internazionali come vuole l'onorevole Marchi, e non escludo neppure che si possa conservare autonoma una confederazione dei trasporti come vogliono gli onorevoli Arrivabene, Caprino ed altri.

Per i trasporti ci sarebbe una ragione tutta particolare, in quanto i trasporti costituiscono servizi pubblici che impongono agli esercenti particolari doveri. Quindi è comprensibile il desiderio di una loro autonomia di fronte alle aziende ed industrie private.

Però la legge è fatta in modo che mentre segna una tendenza generale quale è nei desideri della Commissione e miei, non esclude che in casi particolari si possa procedere al riconoscimento di particolari organizzazioni nazionali.

Che cosa dice l'articolo anche nella dizione della Commissione? « Qualora sia riconosciuta una confederazione nazionale per tutte le categorie di datori di lavoro o di lavoratori dell'agricoltura o dell'industria o del commercio, oppure per tutte le categorie di artisti, ovvero di professionisti, non è ammesso il riconoscimento di federazioni o di associazioni che non facciano parte della confederazione ».

« Qualora sia riconosciuta », perchè se invece non è riconosciuta è chiaro che la conseguenza vien meno.

Sarà riconosciuta molto probabilmente una confederazione per l'industria, sarà riconosciuta probabilmente una confederazione per il commercio, ma questo non vuol dire che la confederazione per l'industria o quella per il commercio che verranno riconosciute comprenderanno tutte le categorie di datori di lavoro e di lavoratori.

Potrebbe darsi benissimo che venisse riconosciuta una confederazione dell'industria che comprendesse tutte le categorie meno una, per esempio quella dei trasporti, o una confederazione del commercio che comprendesse tutti i rami del commercio, meno uno, quello, ad esempio, del commercio di transito, ma questo non importerebbe la negazione del principio.

La disposizione segna dunque una tendenza, dà una guida al potere esecutivo nei riconoscimenti che dovranno avvenire; e in sede di riconoscimento saranno risolti i problemi concreti che sono stati sollevati ora.

Quando verrà in questione il riconoscimento della confederazione dell'industria, si potranno fare avanti quelle altre confederazioni che pretenderanno un riconoscimento autonomo; il Governo, esaminate le ragioni dell'una e dell'altra parte, deciderà per la migliore tutela degli interessi generali.

Non credo pertanto che sia assolutamente questo il luogo di risolvere la questione.

È stata poi sollevata un'altra questione forse più grave; quella degli ordini professionali.

Il problema degli ordini professionali è stato da me considerato molto maturamente, e tanto più maturamente in quanto ho avuto occasione, proprio durante il mio ministero, di formulare, sebbene non abbia ancora potuto applicare, tutti i regolamenti che disciplinano le varie professioni.

Io stesso ho presentato il disegno di legge già discusso alla Camera circa l'ordinamento della professione di avvocato e procuratore. È naturale che il giorno in cui è venuto in questione il riconoscimento giuridico dei sindacati si è posto anche il problema della disciplina degli ordini professionali, perchè si tratta di questioni intimamente connesse.

Ma poichè noi procediamo nella realtà e crediamo che non si possa improvvisare in questa materia, l'articolo 2 considera il problema, risolvendolo in modo prudente sì, e tale da non rompere con una tradizione oramai secolare, ma da garantire altresì nel modo migliore i diritti dello Stato e l'armonia fra gli ordinamenti particolari dei collegi professionali e la disciplina generale dei sindacati. L'articolo 2 dice infatti che in principio sono mantenuti i collegi e gli ordini attualmente esistenti; però il Governo è autorizzato a modificarne gli ordinamenti per metterli in armonia con la presente legge.

Ed in verità i concetti fondamentali non possono essere diversi per i sindacati e per i collegi di professionisti liberi; la disciplina può essere diversa perchè diversa è la situazione del libero professionista, e quella del lavoratore intellettuale e manuale che è impiegato in un'azienda; ma certo i concetti fondamentali e soprattutto quelli di ordine politico e sociale devono essere

identici. Quanto all'attuazione pratica di questi principi, che il disegno di legge rimette al Governo, consenta la Camera che per ora io non aggiunga di più, ed abbia fiducia in quello spirito di tenace difesa dell'ordine nazionale, di cui credo di aver già dato prove non dubbie al Parlamento ed al Paese.

OLIVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVETTI. Pochissime parole, semplicemente per notare due circostanze di fatto: la prima che la Federazione dei trasporti, dal giorno della fondazione della Confederazione dell'industria ad oggi fa parte della Confederazione dell'industria. La seconda per notare che se si accogliesse interamente il concetto del ministro, si darebbe ragione a tutto quello insieme di interessi personalistici ed egoistici che cercano di sfuggire alla disciplina per tutelare tranquillamente il loro unilaterale interesse.

Non voglio d'altronde ricercare le ragioni forse personali che hanno determinato la richiesta della federazione trasporti. Mi preme di più invece dichiarare all'onorevole Tovini e agli altri che hanno parlato della organizzazione della piccola e media industria, che hanno perfettamente ragione quando chiedono che ci sia in seno alla Confederazione dell'industria la rappresentanza della piccola e media industria. Posso garantire che questo abbiamo cercato sempre di fare. Richiamo infine l'attenzione del Governo sulla necessità che anche nel campo industriale sia affermato lo stesso concetto di disciplina che l'onorevole Rossoni ha tassativamente dichiarato necessario per il campo operaio. Situazioni e necessità sono uguali per tutte e due le parti.

PRESIDENTE. L'onorevole Marchi insiste nel suo emendamento?

MARCHI CORRADO. Sono completamente soddisfatto dell'interpretazione autentica del ministro al mio emendamento. Tengo a dichiarare all'onorevole Rossoni che il mio emendamento era ispirato alla unità sindacale a cui si ispira tutto il progetto di legge e di questo l'onorevole Rossoni non può dubitare.

Mi pareva soltanto che una chiarificazione di nomenclatura tra il commercio e le altre attività che per me non sono attività commerciali si rendesse necessaria. Comunque ritiro l'emendamento e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 6 nel testo della Commissione, salvo la

aggiunta delle parole « di più federazioni » alla fine del primo periodo del primo capoverso.

(È approvato).

Art. 7.

« Ogni associazione deve avere un presidente o segretario che la dirige, la rappresenta ed è responsabile del suo andamento. Il presidente o segretario è nominato od eletto con le norme stabilite dallo statuto.

« La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni nazionali, interregionali e regionali non ha effetto, se non è approvata con Regio decreto su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno. L'approvazione può essere, in ogni tempo, revocata.

« La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni provinciali, circondariali e comunali non ha effetto se non è approvata con decreto del ministro competente di concerto col ministro dell'interno. L'approvazione può essere, in ogni tempo, revocata.

« Lo Statuto deve stabilire l'organo a cui spetta il potere disciplinare sui soci e la facoltà di espellere gli indegni per condotta morale e politica.

(È approvato).

Art. 8.

« I presidenti o segretari sono coadiuvati da Consigli direttivi eletti dagli iscritti all'associazione, con le norme stabilite dallo statuto.

« Le associazioni comunali, circondariali e provinciali sono soggette alla vigilanza del prefetto e alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, che la esercitano nei modi e secondo le norme da stabilirsi per regolamento. Le associazioni regionali, interregionali e nazionali sono soggette alla vigilanza e alla tutela del ministro competente.

« Il ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, può sciogliere i Consigli direttivi delle associazioni e concentrare tutti i poteri nel presidente o segretario per un tempo non superiore ad un anno. Può altresì, nei casi più gravi, affidare l'amministrazione straordinaria a un suo commissario.

« Quando si tratta di associazioni aderenti ad una federazione o confederazione, col decreto che riconosce la federazione o confederazione e ne approva lo statuto, può stabilirsi che la vigilanza e la tutela siano

esercitate in tutto o in parte dalla federazione o confederazione ».

(È approvato).

Art. 9.

Eguualmente, quando concorrano gravi motivi e, in ogni caso, quando vengano meno le condizioni richieste dai precedenti articoli per il riconoscimento, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, il riconoscimento può essere revocato.

A questo articolo è stato presentato dall'onorevole Marchi Corrado il seguente emendamento:

« Dopo le parole: sentito il parere del Consiglio di Stato, aggiungere le parole: con decreto Reale o con decreto prefettizio ».

MARCHI CORRADO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tovini.

TOVINI. Domando un semplice chiarimento. Questa disposizione è gravissima e giusta. Essa stabilisce che quando concorrano motivi gravi o quando vengano meno le condizioni richieste negli articoli precedenti per il riconoscimento del sindacato, con proposta ministeriale si può revocare il riconoscimento.

Ora, durante il periodo di tempo, che può essere lungo e che per artificiosa condizione di cose può diventare eccessivo, in cui la associazione, il sindacato ha perduto il riconoscimento, che cosa interviene? Si nominerà un commissario?

Tutti gli interessi che facevano capo al sindacato comunale, regionale, nazionale da chi dipenderanno? La legge non lo dice.

Ecco una domanda che mi pare interessante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Osservo prima di tutto che tra le parole « riconoscimento » e le altre « su proposta » sono state dimenticate le parole « con decreto Reale ».

Quanto alle domande dell'onorevole Tovini in relazione alla revoca del riconoscimento, è chiaro che la conseguenza è quella di far rimanere temporaneamente la categoria senza rappresentanza legale. Se la categoria si è così mal condotta da meritare la revoca del riconoscimento, è giusto che

sia privata per qualche tempo della organizzazione legale. Ma è altrettanto naturale che la rappresentanza potrà ricostituirsi con quegli elementi che assicurino il Governo del suo corretto e legale funzionamento.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 9 e con l'aggiunta della parole « con decreto Reale » inserita fra le parole: « per il riconoscimento » e le altre « su proposta del ministro competente ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10.

« I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e di professionisti legalmente riconosciute, hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro, i lavoratori, gli artisti e i professionisti della categoria, a cui il contratto collettivo si riferisce, e che esse rappresentano a norma dell'articolo 5.

« Una copia dei contratti collettivi stipulati secondo le disposizioni del comma precedente deve essere depositata presso la locale prefettura, e pubblicata nel foglio degli annunci della provincia, se si tratta di associazioni comunali, circondariali o provinciali, e depositata presso il Ministero dell'economia nazionale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, se si tratta di associazioni regionali, interregionali o nazionali.

« I datori di lavoro e i lavoratori, che non osservano i contratti collettivi, a cui sono soggetti, sono responsabili civilmente dell'inadempimento, tanto verso l'associazione dei datori di lavoro, quanto verso quella dei lavoratori, che hanno stipulato il contratto ».

A questo articolo abbiamo tre emendamento proposti dal Governo:

« Dopo il primo comma aggiungere:

« I contratti collettivi di lavoro debbono essere fatti per iscritto, a pena di nullità. Essi debbono, pure a pena di nullità, contenere la determinazione del tempo, per cui hanno efficacia ».

« Nel secondo (già terzo) comma alle parole: del comma precedente, sostituire: dei commi precedenti ».

« Aggiungere in fine:

« Le altre norme relative alla stipulazione ed agli effetti dei contratti collettivi di lavoro saranno emanate per decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Gli emendamenti che propongo sono due, uno dopo il primo comma, e uno in fine. Quello dopo il primo comma è così formulato:

« Dopo il primo comma aggiungere:

« I contratti collettivi di lavoro debbono essere fatti per iscritto, a pena di nullità. Essi debbono, pure a pena di nullità, contenere la determinazione del tempo, per cui hanno efficacia ».

È la disciplina del contratto di lavoro fatto in modo embrionale, che pure è necessaria.

Ma i contratti collettivi di lavoro possono dar luogo nella loro applicazione pratica a molte questioni, ed è perciò che sarà utile aggiungere quest'altro emendamento, che contiene una delegazione al Governo di disciplinare i contratti collettivi ed è così concepito:

« Le altre norme relative alla stipulazione ed agli effetti dei contratti collettivi di lavoro saranno emanate per decreto Reale su proposta del ministro della giustizia ».

In tal modo le norme fondamentali sono stabilite dalla legge e le norme particolari saranno contenute nelle disposizioni per l'attuazione della legge fatte dal Governo in virtù della delegazione legislativa.

La discussione che ha avuto luogo in questa sede, anzi in sede dell'articolo 10, sopra la responsabilità dei sindacati per i contratti collettivi, basterebbe da sola a giustificare una disposizione di questo genere.

E voglio dire qualche parola, in risposta all'onorevole Rotigliano, sulla questione da lui sollevata. È la più grossa forse delle questioni giuridiche a cui darà luogo la interpretazione della legge. Quale è la situazione giuridica del sindacato rispetto ai singoli membri e quali sono gli obblighi che assume il sindacato in dipendenza del contratto collettivo di lavoro ?

Sono possibili due costruzioni giuridiche: secondo l'una il sindacato rappresenta i singoli e poichè rappresenta i singoli, questi sono vincolati dall'azione del sindacato e dai contratti che il sindacato stipula per essi. Ma appunto perchè il sindacato non è che un rappresentante, non assume responsabilità personale, perchè, per un principio generale di diritto, gli effetti giuridici del

contratto stipulato da un rappresentante si producono direttamente nelle persone dei rappresentati e non in quelle dei rappresentanti. Siamo nel caso degli amministratori di una società che in contratti stipulati in nome della Società, obbligano la società e non sè stessi personalmente.

In base al concetto della rappresentanza adunque non possiamo che arrivare alla irresponsabilità del sindacato stesso per l'inadempimento dei suoi rappresentati.

Se invece noi concepiamo i contratti collettivi conclusi dal sindacato, come promessa di un fatto da eseguirsi da un terzo, allora bisogna arrivare alla responsabilità del sindacato, così come vuole l'onorevole Rotigliano, perchè l'articolo 1127 Codice civile dispone che quando taluno abbia promesso il fatto di un terzo, la promessa dà diritto ad indennità verso colui che si è obbligato, se il terzo ricusa di adempiere l'obbligazione.

Sono questioni molti gravi di cui è bene che la soluzione sia rimessa alla giurisprudenza. Al più si potrà studiare una soluzione legislativa nelle norme di attuazione di questa legge.

ROTIGLIANO. Ma la Commissione le risolve!

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io mi permetto di dissentire dalla opinione della Commissione, che è opinione rispettabile ed autorevolissima, però il Governo ritiene che la questione debba rimanere aperta, tanto più che essa potrà anche essere risolta esplicitamente in via contrattuale, perchè è chiaro che quando verrà stipulato un contratto collettivo di lavoro, si chiederanno delle garanzie ai sindacati, e allora si stabilirà probabilmente in modo esplicito la garanzia sussidiaria del sindacato.

Se i sindacati credono, per la disciplina che hanno sopra i loro soci di potersi assumere personalmente queste responsabilità essi lo faranno nel contratto: si dirà quindi in modo esplicito che l'esecuzione dei patti è garantita dal sindacato ed il sindacato ne risponde personalmente con i fondi che ha a sua disposizione.

Ripeto: non pregiudichiamo troppo l'avvenire; lasciamo che questa legge che è pregnante di conseguenze si sviluppi nella sua pratica applicazione e abbiamo fiducia nell'opera costruttrice della dottrina e della giurisprudenza, che si formeranno sotto la spinta delle esigenze concrete della realtà sociale.

PRESIDENTE. Abbiamo ora un emendamento dell'onorevole Marchi Corrado:

« Dopo il primo comma aggiungere: quando si tratta di datori di lavoro iscritti a più associazioni riconosciute od a più categorie della stessa Associazione, in dipendenza della loro attività, i patti di cui in questo articolo saranno per essi obbligatori rispettivamente nei confronti della singola categoria per cui furono stipulati ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. È chiaro che quando un datore di lavoro o quando un lavoratore appartiene a più categorie, il che è normale, si può dire, nella vita moderna perchè spessissimo il professionista è anche proprietario e il proprietario agricolo è anche industriale, e viceversa, egli farà parte contemporaneamente di più sindacati.

Questo risponde perfettamente alla struttura della vita economica moderna e la completa organizzazione dei sindacati lo metterà sempre più in rilievo. Credo inutile pertanto aggiungere una disposizione; si tratta di conseguenza necessaria del fatto.

PRESIDENTE. Onorevole Marchi, insiste?

MARCHI CORRADO. No.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rotigliano.

ROTIGLIANO. Sono soddisfatto che l'onorevole ministro abbia con la sua dichiarazione tolto ogni valore alla interpretazione che la Commissione aveva creduto di fare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tofani.

TOFANI. A proposito dell'osservazione dell'onorevole collega Marchi io domando un chiarimento: nel caso che lo stesso industriale o lo stesso agricoltore aderisca a due sindacati di due località diverse, è la stessa categoria che entra in giuoco; ma siccome l'economia ha i suoi metodi di salario e di lavoro enormemente diversi, tra l'una e l'altra zona d'Italia, che cosa avverrà se lo stesso datore di lavoro accetta un patto per due zone diverse? E come si troverà nella seconda zona nella quale le condizioni di lavoro possono essere completamente diverse?

Siccome l'emendamento proposto dal Governo parla di contratti collettivi di lavoro che debbono essere fatti per iscritto, a pena di nullità, e che debbono pure a pena di nullità contenere; la determinazione del tempo

per cui hanno efficacia, io domanderei se non sia il caso di aggiungere; « e le circoscrizioni per cui hanno efficacia ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossoni.

ROSSONI. Io non sono soddisfatto, come l'amico Rotigliano, delle dichiarazioni dell'onorevole ministro. È l'unica volta che non mi dichiaro soddisfatto di quello che dice l'onorevole ministro. Del resto non mi lamento perchè sono sicuro che in pratica non sarà possibile attuare il proposito che sembra nascosto dietro il pensiero dell'amico Rotigliano, cioè di rendere responsabile una organizzazione anche del gesto e delle infrazioni delle norme da parte dei singoli individui.

Per quanta disciplina ci sia, è difficile che essa possa rispondere anche degli atti personali.

Molte volte ad atti di indisciplina di lavoratori si può trovare benissimo una giustificazione nella provocazione e nel contegno di qualche elemento dirigente delle fabbriche.

Per quanto ha detto l'amico Tofani faccio osservare una cosa: i contratti di lavoro anche quando sono nazionali hanno delle norme disciplinari o di carattere generale comuni; ma le tariffe non possono essere in modo assoluto uguali per le diverse regioni.

Questo non lo dico solamente per l'Italia. Per esempio: gli Stati Uniti d'America, che sono un paese industrialmente di una potenza formidabile, hanno dei contratti di lavoro che sono norme di carattere generale, ma la stessa industria, per esempio, del marmo o del carbone, ecc., non ha le stesse mercedi negli Stati dell'Est, del Centro, o dell'Ovest dell'America. Così è logico che ci sia una differenza tariffaria non solo, badate bene, fra il Nord e il Sud presi all'ingrosso, ma anche fra le diverse regioni.

Dichiaro però che anche la differenza tariffaria deve gradatamente scomparire, man mano — naturalmente — che si avvicinano le condizioni sociali delle diverse regioni, e compito dei sindacati è quello di raggiungere quanto più è possibile la perequazione delle paghe. Ciò nello stesso interesse degli industriali, che spesso si trovano a dover battere la concorrenza, perchè danno delle paghe inferiori.

Certo, bisogna tener conto delle differenze di trasporto, di locazione, dei mercati di vendita che si debbono conquistare. Ci sono tante ragioni che possono contribuire alla diversità delle condizioni, ma resta inteso che la disciplina del contratto di lavoro deve essere unica, o pressochè unica, perchè, se

stabiliamo delle norme diverse, facciamo un mosaico di condizioni di lavoro, mentre è interesse nostro, specialmente di noi che tendiamo alla tranquillità e alla continuità del lavoro, avere norme precise per tutti i lavoratori.

Quanto al resto, la perequazione delle paghe è compito dei sindacati, e naturalmente è affare che mi riguarda e che non riguarda la legge.

PRESIDENTE. La Commissione crede di dover dare dei chiarimenti?

BELLONI ERNESTO, *relatore*. Mi pare che i chiarimenti dati dall'onorevole Rossoni siano sufficienti.

Desidero, poi, dire all'onorevole Tofani che quanto egli domanda è già un fatto. Non si fa in Italia alcun contratto per categorie di lavoratori, il quale non comprenda la clausola regionale. Quindi non c'è che da continuare a fare quel che si fa.

TOFANI. Per questo io chiedo se non sia il caso di aggiungere nella legge « per circoscrizione ».

PRESIDENTE. Non posso mettere a partito l'emendamento, perchè non è accettato e non è firmato da dieci deputati.

TOFANI. Ma è sicuramente accettato dal Governo! Non è che un emendamento dell'emendamento!

BELLONI ERNESTO, *relatore*. È un emendamento al quadrato! Non lo accettiamo!

ROSSONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI. Desidero chiedere al ministro se il secondo capoverso dell'articolo 10 non possa essere mantenuto con la modifica che abbiamo apportato all'articolo 3, perchè se ci sono norme consensuali interne, niente dovrebbe vietarlo. Questa possibilità di intese prima di arrivare al magistrato, mi pare che debba sempre costantemente esser tenuta presente.

Quindi là dove si dice « misto », direi di adottare addirittura la dicitura precedente.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta questa proposta?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Comincio da questo emendamento che è il più importante. Lo accetto, naturalmente in coerenza con la mia prima proposta. Si potrebbe allora dire: « Gli organi centrali di collegamento, previsti nell'articolo 3, possono stabilire, previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori norma, ecc... » Il resto eguale.

ROSSONI. Va bene.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo ?

BELLONI, *relatore*. La Commissione accetta la proposta.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Quanto alla osservazione dell'onorevole Tofani, essa è mossa da una preoccupazione che credo non abbia in pratica ragion d'essere, perchè tutto dipenderà dai contratti che si stipuleranno. I contratti dovranno di necessità stabilire la zona per cui sono validi, gli stabilimenti per cui sono validi.

Se, quindi, un gruppo di datori di lavoro, che è compreso nei sindacati, riterrà di potere per gli stabilimenti che possiede in una determinata zona consentire all'accordo, ma non di potere per gli stabilimenti che sono in un'altra zona consentire, lo farà includere nel concordato. È evidente !

Ora queste sono disposizioni che sfuggono ad una generale disposizione legislativa. Appartengono alla concreta disciplina contrattuale dei rapporti.

TOFANI. Ma c'è anche l'obbligatorietà !

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ma al momento in cui i contratti si stipulano ! È quello il momento della discussione. È chiaro che questi contratti non saranno stipulati senza sentire gli interessati ! I sindacati per quanto siano autoritari, dovranno procedere d'accordo con gli interessati.

Ad ogni modo la garanzia che i singoli gruppi interessati nelle singole zone siano sentiti è materia degli statuti delle Confederazioni o delle Federazioni: è qui che si stabiliranno i rapporti interni tra dirigenti e singoli soci.

Non bisogna chiedere tutto alla legge la quale non deve dare altro che norme generali. Sarà poi la pratica, saranno gli stessi contratti che stabiliranno le norme concrete per i vari casi. In sede contrattuale poi io credo che l'onorevole Tofani saprà bene essere un vigile tutore degli importanti e legittimi interessi che rappresenta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tofani.

TOFANI. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e poichè tutto quanto egli ha detto resterà inserito in verbale non insisto.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altre osservazioni metto a partito l'articolo 10 con gli emendamenti proposti o accettati dall'onorevole ministro.

(È approvato).

Art. 11.

« Le norme della presente legge sul riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali non si applicano alle associazioni di dipendenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, per le quali sarà provveduto con separate disposizioni.

« Sono però vietate, sotto pena della destituzione, della rimozione dal grado e dall'impiego, e di altre pene disciplinari da stabilirsi per regolamento secondo i casi, le associazioni dello stesso genere di ufficiali, sottufficiali e soldati del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri Corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni, le associazioni di magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo, di funzionari impiegati ed agenti dipendenti dai Ministeri dell'interno, degli esteri, e delle colonie ».

BAGNASCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGNASCO. Chiedo soltanto che siano precisate le associazioni di militari vietate, specificando che si tratta solo di quelle di militari in servizio, poichè vi sono anche associazioni di militari in congedo.

ROSSONI. Ma non sono sindacali.

ROSSI-PASSAVANTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI-PASSAVANTI. All'articolo 11 del presente disegno di legge noi intendiamo non di formulare una critica, ma di rivolgere al Governo nazionale fascista una viva raccomandazione.

Uno dei maggiori inconvenienti finora deplorati e rilevati dalle corporazioni sindacali fasciste nei riguardi degli operai statali è stato quello della difformità del trattamento giuridico, economico; nei vari ministeri i salariati furono amministrati da differenti uffici con criteri e trattamenti non sempre uniformi.

Trattasi di circa 70,000 salariati, esclusi i giornalieri e gli operai delle ferrovie dello Stato, con una spesa annua di circa 600 milioni di lire.

Furono sostanziali le differenze esistenti negli ordinamenti di una tal massa di amministrati, nei criteri di ammissione e di avanzamento, nelle norme disciplinari, nonché nelle retribuzioni, differenze queste ultime che non si limitarono al solo salario, ma si ripercossero su tutti gli assegnamenti

accessori: cottimo, straordinario, competenze di viaggio, indennità, soprassoldi, sussidi di malattia, trattamenti di infortuni, licenze retribuite, indennizzi di licenziamento e simili.

Difformi radicalmente furono anche i trattamenti di quiescenza senza alcun giustificato motivo.

La legislazione del lavoro e tutte le provvidenze di assistenza sociale non trovarono nella loro applicazione presso l'industria privata resistenze ed ostacoli così tenaci come presso lo Stato, dove per causa della debolezza dei passati governanti ancora oggi si scoprono, di tanto in tanto, gruppi di salariati che sfuggono alle diverse forme di assicurazione prescritte dalla legge, contro cioè gli infortuni, la invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione.

Oltre alla evidente ingiustizia di un tal sistema, nel quale la sperequazione di trattamento non fu una eccezione, bensì costituì la regola, è notevole il danno che ne deriva alle finanze dello Stato, perchè le sperequazioni non possono a lungo perdurare, dato che i salariati di ciascuna Amministrazione, sorretti da evidenti ragioni di equità, insistono continuamente per invocare la estensione dei benefici concessi ai loro compagni di altre amministrazioni, e spesso la loro insistenza è coronata dal successo, con aggravii di spese sempre maggiori.

Noi fascisti, compresi dalle necessità di contemperare gli interessi degli associati operai statali con le supreme esigenze dell'erario, compimmo fin dal gennaio 1923 il dovere di denunciare al Governo nazionale codesto deplorabile andamento di cose, sommamente dannoso per lo Stato, sostenendo la urgente necessità:

1º) di unificare la legislazione e le norme regolamentari relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di quiescenza di tutti i salariati dello Stato;

2º) di accentrare tale servizio e la sorveglianza per l'applicazione dei provvedimenti di assistenza sociale presso il Ministero dell'economia nazionale.

Con tale riforma, ciascun Ministero continuerebbe ad utilizzare ed amministrare il proprio personale salariato; ma lo studio, la preparazione e la interpretazione delle leggi, dei regolamenti e delle richieste di miglioramenti e la vigilanza per la esatta esecuzione della legislazione sociale del lavoro resterebbero concentrati, per ragioni di uniformità di competenza e di continuità di

indirizzo, in un unico ufficio generale, presso il Ministero dell'economia nazionale.

È nostro vanto avere per prima, invocata l'attuazione di una tale riforma; ma, perchè l'opera non resti a mezzo, occorre completarla, affrettando l'attuazione della seconda proposta, cioè la costituzione in sede competente, di un ufficio generale, incaricato di seguire l'applicazione dell'accennato riordinamento, man mano integrandolo, secondo le occorrenze, ed i suggerimenti dell'esperienza, ed incaricato altresì di studiare e regolare i complessi problemi attinenti al lavoro dei salariati statali, sia in pace che in guerra; in modo che nè per difformi interpretazioni, nè per iniziative innovatrici di singoli Ministeri, nè per incaute parziali concessioni, vadano dispersi i notevoli benefici che sono stati finalmente raggiunti per merito del fascismo e siano d'altro canto evitati in avvenire i caotici e dispendiosi provvedimenti attuali durante l'ultimo conflitto europeo, principalmente per la impreparazione dovuta alla mancanza completa di una legislazione di guerra sul lavoro.

Tale ufficio dovrebbe altresì esplicare, come già si è accennato, una funzione ispettiva nell'applicazione delle leggi di previdenza sociale ai salariati dello Stato, e dovrebbe costituire infine l'organo incaricato di comunicare con la Confederazione delle corporazioni sindacali fasciste per le questioni inerenti al contratto di lavoro dei salariati medesimi.

L'ufficio da istituirsi potrebbe intitolarsi Ispettorato generale dei salariati statali.

Il dare a questi 70,000 salariati statali un'unica disciplina giuridica sia merito del fascismo che vuol dire ordine, giustizia e bellezza nel mondo. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non ho niente da dire, perchè è materia estranea a questa discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossoni.

ROSSONI. Io trovo ottima la forma dell'articolo 11, quindi l'approvo, ma desidererei avere dal Guardasigilli una assicurazione per ciò che si riferisce alle organizzazioni dei dipendenti dagli enti pubblici, dallo Stato, province, comuni, istituzioni di pubblica beneficenza.

È beninteso che non si può chiedere un riconoscimento come per tutte le altre organizzazioni. Non può colui che ha già un

contratto personale con lo Stato, con un ente pubblico essere contemplato quando si associa nei riguardi del lavoro come qualsiasi altro organizzato.

Per distinguere però nettamente le organizzazioni dipendenti di enti pubblici che hanno caratteristiche richieste dalla presente legge dalle altre organizzazioni, dalle associazioni di fatto tollerate, desidererei che l'onorevole ministro mi dicesse che quando si dovrà provvedere a parte per la disciplina di queste associazioni una qualche forma di riconoscimento e di rappresentanza sarà data a queste organizzazioni che sono certamente un'elemento d'ordine dello Stato e del Governo.

Cito per esempio la corporazione della scuola che non può essere riconosciuta, ma una disciplina per questa organizzazione, quando abbia delle date caratteristiche conformi alla legge, mi pare che dovrebbe essere stabilita.

Così per esempio per i medici condotti, per gli impiegati di altre categorie; non dico un riconoscimento giuridico nello stesso senso dei sindacati, ma una forma di rappresentanza che ci faccia controllare meglio queste associazioni dei dipendenti dagli enti pubblici.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non ho nessuna difficoltà di promettere all'onorevole Rossoni che studierò la questione che egli ha prospettata. È chiaro che queste associazioni non potranno essere riconosciute sotto la forma di associazioni sindacali; vuol dire che studieremo se sarà possibile, di riconoscerle come associazioni di un altro genere.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 11:

(È approvato).

Art. 12.

« Le associazioni di datori di lavoro, di lavoratori di artisti e professionisti non legalmente riconosciute, continuano a sussistere come associazioni di fatto, secondo la legislazione vigente, con le eccezioni stabilite dal secondo comma del precedente articolo.

« Ad esse sono applicabili le norme del Regio decreto-legge 21 gennaio 1924, n. 64 ».

(È approvato).

CAPO II.

DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO.

Art. 13.

« Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro, che concernono, sia l'applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti, sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro, sono di competenza delle Corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro.

« La giurisdizione della Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro è obbligatoria per tutte le controversie relative all'applicazione dei contratti o di altre norme esistenti.

« È obbligatoria altresì per le controversie relative alla determinazione di nuove condizioni di lavoro, quando si tratta di controversie tra datori di lavoro e lavoratori agricoli o tra imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità e i loro dipendenti ».

« Quando si tratti di controversie relative alla determinazione di nuove condizioni di lavoro vertenti tra altre categorie di datori di lavoro e di lavoratori, la giurisdizione della Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro è facoltativa, e per stabilirla occorre il consenso di ambedue le parti, ma una volta stabilita, essa diviene obbligatoria, come nei casi preveduti dai precedenti capoversi.

« In tutti i casi è obbligatorio il tentativo di conciliazione da parte del Presidente della Corte.

« Le controversie, di cui alle precedenti disposizioni, si possono compromettere in arbitri, a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile.

« Nulla è innovato circa la competenza dei Collegi dei probiviri e delle Commissioni arbitrali per l'impiego privato, ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295 e Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686 ».

A questo articolo vi è un emendamento proposto dal Governo:

All'ultimo comma sostituire:

Nulla è innovato circa la competenza dei collegi dei probiviri e delle Commissioni arbitrali provinciali per l'impiego privato, ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686.

L'appello contro le decisioni di tali collegi e Commissioni e di altri organi giurisdizionali in materia di contratti individuali di lavoro, in quanto siano appellabili secondo le leggi vigenti, è devoluto alla Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro.

Inoltre sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« *Il primo comma identico.*

« *Sopprimere gli altri comma.*

« *Marchi Corrado, Pala, Rossoni.* »

« *Ai comma 2, 3 e 4 sostituire:*

« La giurisdizione della Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro è obbligatoria per tutte le controversie relative alla applicazione dei contratti o di altre norme esistenti, nonchè per le controversie relative della determinazione di nuove condizioni di lavoro, sia quando si tratta di controversie tra datori di lavoro e lavoratori agricoli, o industriali, o di qualsiasi altra specie, sia quando si tratta di controversie tra imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità e i loro dipendenti.

« *Bagnasco.* »

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri.* (*Segni di viva attenzione.*) Credo che anche in questa circostanza il mio discorso sarà un fatto, cioè un peso che io getto sulla bilancia dopo una lunga e severa meditazione. Questo articolo 13 è veramente quello che si potrebbe definire, prendendo un termine caro al mio amico Paolo Orano, il punto cruciale di questa legge.

Ma prima di procedere innanzi nella mia argomentazione, che sarà dalle premesse alle conclusioni rigorosamente logica, io voglio definire ancora una volta il carattere del nostro sindacalismo.

Il nostro differisce dal sindacalismo rosso per una ragione fondamentale, ed è questa che non mira a colpire il diritto di proprietà. Quando il datore di lavoro si trova di fronte al sindacato rosso, ha di fronte un sindacato che fa la lotta per l'aumento del salario in maniera contingente, mentre il suo fine mediato, lontano è il capovolgimento della situazione, cioè l'abolizione del diritto di proprietà.

Ci sarebbe molto da discutere su questa definizione « diritto di proprietà », ma non è questo il caso. Comunque il nostro sindaca-

lismo è sindacalismo selettivo, è un sindacalismo che vuol migliorare le condizioni delle categorie e delle classi che sotto i suoi gagliardetti si raccolgono e non ha finalismi: non ne può, non ne deve avere.

Il nostro sindacalismo è collaborazionista in questi tempi del processo produttivo: è collaborazionista nel primo tempo, quando si tratta di produrre la ricchezza; è collaborazionista in un secondo tempo, quando si tratta di potenziare questa ricchezza; può non essere collaborazionista nel terzo tempo, quando si tratta della ripartizione dei profitti conseguiti. Ma anche allora, se la buona fede delle due parti esiste, si verifica il collaborazionismo, cioè la transazione che ristabilisce quell'equilibrio che per un momento era stato turbato.

Del resto nessun sindacalismo è finalista, nemmeno in quei paesi lontani dove si crede che si sia realizzato il paradiso degli operai. Fu domandato a un operaio della Nuova Zelanda quale fosse il suo programma ed egli rispose: il mio programma è semplice, dieci scellini al giorno! (*Commenti.*) Sono piuttosto i partiti e le loro ideologie che hanno appiccicato a questo movimento delle finalità che evidentemente lo trascendono.

Questa legge, che è veramente fondamentale, considera due economie, la economia industriale e l'economia agraria.

E, in questa considerazione, le due economie procedono su due linee parallele. Ad un certo punto l'economia agraria arriva sino alla magistratura obbligatoria, cioè all'obbligo. L'economia industriale si ferma invece al piano della semplice facoltà.

Io penso che una legge così fatta rimane mutilata: penso, che, o si fa un passo innanzi con l'economia industriale, o si fa un passo indietro con l'economia rurale. (*Vivi applausi.*) Insomma o la facoltà o l'obbligo per entrambi. (*Vive approvazioni.*) Anche perchè io penso che non ci sia una netta separazione fra le due economie, se è vero come è vero, che l'agricoltura si industrializza, se è vero che dai prodotti della terra traggono la materia prima talune delle più grandi industrie del nostro Paese, le tessili e le chimiche.

Perfino quelle caste vaccine, di cui parlava iersera il mio amico Barbiellini nel suo discorso rorido di profumi agresti (*Si ride*), perfino quelle danno luogo ad una industria di grande portata, l'industria del caseificio. Così la vigna dà luogo all'industria enologica e successivamente.

Io credo che si debba invece arrivare ad una concezione unitaria dell'economia nazio-

nale. È certamente una iattura il grano che resta, o che restava, non mietuto nei campi, ma talvolta uno sciopero che interrompe la produzione in momento delicato in cui si disfrena la concorrenza internazionale, può dar luogo a conseguenze ancora maggiori.

Bisogna avere il coraggio di inoltrarsi anche in questo che si vuol fare credere un campo inesplorato e pieno di imprevisti. Non ci sono i leoni, e del resto i leoni sono delle sedicenti belve! (*Si ride*).

Il secolo liberale non ha riconosciuto il diritto di coalizione e di sciopero, se non molto tardi. L'Inghilterra lo ha riconosciuto nel 1825, la Francia nel 1864, il Belgio nel 1866, l'Italia nel 1900. Ma appena riconosciuto il diritto di coalizione e di sciopero, si è subito intravista la necessità di regolare questo che è un atto di guerra fra le classi. E tutta la legislazione si è posta su questo terreno.

Anche negli Stati Uniti ed in parecchi Stati della Confederazione esistono delle forme di arbitrato volontario o forzoso. Non si giunge in qualcuna di queste legislazioni all'arbitrato obbligatorio, ma si impone l'inchiesta obbligatoria, il che poi determina, sotto una forma indiretta, una soluzione obbligatoria della sentenza.

Esiste nella legislazione federale degli Stati Uniti, fin dal 1888, una legge per la quale il presidente degli Stati Uniti può nominare due commissari che insieme al commissario generale del lavoro esaminino la controversia, la quale per essere di competenza degli Stati Uniti naturalmente deve essere di natura interstatale.

Ma più innanzi si è andati nella Nuova Zelanda, con la legge votata nel 1894, secondo la quale lo sciopero e la serrata sono proibiti. Ogni controversia è portata dinanzi al tribunale di conciliazione di prima istanza e alle Corti di arbitrato nella seconda, e queste Corti giudicano senza appello.

Tutti gli Stati dell'Australia hanno seguito l'arbitrato obbligatorio. Nel 1910 il Kansas, uno Stato della Confederazione degli Stati Uniti, accettò l'identica legislazione, su richiesta degli industriali, i quali avendo avuto 705 scioperi in tre anni ne avevano avuto evidentemente abbastanza. (*Si ride*).

Importante è anche la legge romana del 1920 che proibisce qualsiasi sospensione di lavoro che abbia origine diversa dalle condizioni stesse del lavoro. Distingue le industrie in due categorie: quelle di utilità pubblica e le private. Per le prime vige l'arbitrato obbligatorio, per le seconde è pre-

scritto il tentativo di conciliazione obbligatoria.

Si comprende perfettamente che la legislazione di molti Paesi si sia industriata nel ridurre il numero degli scioperi ed a cercare di concluderli nella maniera più soddisfacente e nel termine di tempo più breve possibile.

Secondo taluni calcoli, nei cinque anni che vanno dal 1920 al 1925, si sono perduti 200 milioni di giornate di lavoro nel continente europeo e negli Stati Uniti. Come ricchezza quindi dispersa è valutata a 400 milioni di sterline.

In tempi in cui lo sciopero aveva assunto la forma di una vera mania, un operaio autentico, membro del Comitato centrale, certo Alan dichiarava che gli scioperi non rappresentavano che un *gaspillage* di ricchezza per gli operai ed i padroni; ma più innanzi andava la lega dei muratori di Portsmouth la quale pretendeva che dal vocabolario della lingua inglese fosse soppressa la parola sciopero, cioè « *strike* ».

C'è una legislazione in questa materia che interessa, in particolar modo dal punto di vista degli studi e dal punto di vista della nostra posizione politica ed è la legislazione russa, la legislazione dei Soviets, per intenderci.

Apro una piccola parentesi.

Accade talvolta che si rimproveri al fascismo di modificare la legge, di torturare la legge, e di avere qualche volta delle incertezze nella applicazione della medesima. Ora bisogna distinguere le leggi.

Ora bisogna distinguere le leggi: vi sono le leggi di natura morale che sono veramente immutabili: credo che il Decalogo, quello di Mosè, per intenderci, sia definitivo in materia; ma vi sono le leggi che interessano l'economia, che interessano la vita dei popoli, che interessano i rapporti degli individui, dei gruppi e delle collettività tra i popoli che non possono essere nè eterne, nè immutabili, nè perfette.

Pensate che i Soviets nel solo anno 1922 per regolare la materia delle controversie collettive hanno preso questa serie di provvedimenti che io vi infliggo, perchè vi convinciate della verità del mio asserto: regolamento del 18 gennaio 1922 sugli organi delle controversie; circolare della Commissione centrale delle controversie del 24 maggio 1922 sulla competenza delle Commissioni delle controversie presso le organizzazioni locali del Commissariato del lavoro; decreto del Consiglio dei commissari del popolo del

18 luglio 1922; circolare del Commissariato del lavoro sulla competenza delle Commissioni di controversie; circolare del Consiglio centrale panrusso dei sindacati, del 21 agosto 1922; istruzione del Commissariato del lavoro del 29 agosto 1922; ordine speciale del Consiglio supremo dell'economia nazionale del 2 settembre 1922; decreto del Commissariato del lavoro del 7 settembre 1922; circolare del Commissariato del lavoro del 13 settembre 1922; circolare del Commissariato del lavoro del 20 settembre 1922 sulle organizzazioni degli organi delle controversie al di fuori degli organi locali del Commissariato del lavoro; circolare del Commissariato del lavoro 28 settembre 1922 sui metodi di conciliazione delle controversie; decreto del Consiglio dei commissari del popolo del 4 ottobre 1922 sugli organi delle controversie nei trasporti; decreto del Commissariato del lavoro del 13 ottobre 1922 sulle Commissioni paritarie... Vi faccio grazia del resto!

Sono 28, tra decreti, disposizioni, e circolari, emanati in un anno solo, per questa sola materia!

Distinguiamo in quella che è la legislazione della Repubblica Russa due periodi: il primo periodo va dal 1917 al 1921; è un periodo nel quale si è imposta alla nazione russa la camicia di forza del comunismo militare e militante.

Gli operai sono dei soldati e quindi sono sottoposti alla disciplina dei soldati ed hanno un salario fissato dal Governo, così come i soldati hanno una cinquina fissata dal Governo, hanno cioè non dei contratti collettivi, ma un regolamento vero e proprio di disciplina. Tutti anche in questo primo periodo del comunismo militare e militante avevano anche l'obbligo di lavorare, e quindi la mancanza dalle officine era considerata come una diserzione vera e propria.

Sorgono le Commissioni paritarie nel seno delle intraprese, perchè evidentemente dei conflitti di interpretazione sorgevano.

Quando è che la legislazione russa prende un atteggiamento definito in materia?

È al quinto Congresso panrusso dei Sindacati professionali che si tenne a Mosca dal 17 al 22 settembre 1922.

Si stabilì che i conflitti futuri — diceva l'ordine del giorno — devono essere portati anzitutto avanti le Commissioni paritetiche; se avanti queste Commissioni l'accordo non è realizzato, dovranno essere portati avanti agli organi ufficiali dei conflitti (Camere di conciliazione e Tribunali di arbitrato).

Conformandosi, poi, a questa risoluzione del quinto congresso dei Sindacati, il nuovo Codice del lavoro russo, entrato in vigore il 15 novembre 1922, elenca come organi di conciliazione: le Commissioni paritetiche, le Camere di conciliazione e i Tribunali di arbitrato.

In Russia esiste — o esisteva, perchè anche là si cammina molto rapidamente — una doppia giurisdizione: da una parte Commissione paritetica, Camera di conciliazione e Tribunale di arbitrato, e dall'altra parte le sezioni del Commissariato del lavoro. La prima giurisdizione esamina le questioni di interesse, la seconda giurisdizione quelle di diritto, cioè la seconda giurisdizione giudica sulle questioni che possono sorgere dalla più o meno esatta interpretazione della legislazione sociale dello Stato russo, la prima giurisdizione — invece — si occupa delle controversie, che possono sorgere in tema di contratti collettivi del lavoro.

E queste controversie sono sorte quando nel 1921 Lenin introdusse la *nep*, cioè la nuova economia politica, con la quale demoliva tutto quello che era stato la superstruttura e la bardatura del comunismo militare e dava un respiro nuovo alla economia del popolo russo.

L'arbitrato è facoltativo o obbligatorio in Russia? Questo è un punto molto interessante, ed è singolare quel che io sto per dirvi in questo momento. In Russia l'arbitrato non è obbligatorio. Difatti, nella seconda assemblea plenaria del Consiglio centrale panrusso dei sindacati, tenutasi nel febbraio del 1922, il principio dell'arbitrato obbligatorio fu respinto, ma sapete perchè? È molto importante che io ve lo dica: fu respinto prima di tutto perchè era necessario di attirare il capitale privato, in seguito perchè poteva essere pericoloso di rendere lo Stato responsabile del risultato di ogni controversia. (*Commenti*).

Tuttavia, l'arbitrato obbligatorio nelle controversie che sorgono fra capitale e lavoro in Russia... perchè dovete saper che in Russia c'è capitale e lavoro, cioè vi sono dei salariatori e dei salariati (*Si ride*), tuttavia — dicevo — viene imposto in questi casi: quando in una impresa le due parti non riescono a raggiungere l'accordo a proposito del super-arbitro, allorchando le controversie scoppiano nella piccola industria o nelle industrie a domicilio e quando non vi sia in esse contratto collettivo; finalmente, quando le controversie siano di una natura così grave, da causare un danno agli interessi economici dello Stato.

A questo punto qualcuno di voi mi dirà: « Ma allora noi andiamo più innanzi di loro. Essi si fermano all'arbitrato facoltativo, noi andiamo all'arbitrato obbligatorio, alla magistratura del lavoro anche nelle industrie ».

Ma voi avete visto la ragione che ha consigliato i Sovieti a mollare su questo punto del loro programma. Lo hanno fatto per non spaventare il capitale privato, perchè se il capitale privato che era già stato scottatissimo e bruciatissimo durante il periodo del comunismo militare avesse avuto prospettive ancora dure ed incerte non sarebbe andato in Russia e la nuova politica economica instaurata con molta intelligenza e con molto senso di realtà da Lenin si sarebbe conclusa con un clamoroso fallimento.

Quali atteggiamenti prendono le parti su questo argomento nel mondo? In genere l'arbitrato obbligatorio incontra delle opposizioni tanto da una parte quanto dall'altra, tanto dalla parte dei padroni quanto da quella degli operai.

Ma vediamo un poco i risultati che la politica di conciliazione ha ottenuto là dove è stata applicata.

Negli Stati Uniti, nel periodo compreso tra il 4 marzo 1913 e il 30 giugno 1923, (cioè si esamina qui un periodo di tempo di 10 anni), ci furono cinquemilatrecento conflitti collettivi e ben 4186 furono regolati dai differenti organismi di conciliazione e di arbitrato che funzionano in quel paese. In Inghilterra, dove esistono magistrature non così precise come quella che stiamo creando, ma esistono forme d'intervento dello Stato nelle controversie del lavoro, i ricorsi alla conciliazione in conformità della legge 1896 sono andati gradualmente aumentando. In Francia la conciliazione è facoltativa in virtù della legge del 1892.

Su 18245 scioperi che furono dichiarati dal 1893 al 1914 il 21 per cento furono sottoposti volontariamente dagli interessati alla procedura prevista dalla legge. Su questi, 1727 scioperi finirono grazie alle disposizioni legali.

Interessanti anche sono i dati che si riferiscono all'applicazione della legge romana. Prima della legge ci furono 753 scioperi, nel 1920; nel successivo anno gli scioperi diminuirono a 87; il numero delle controversie che attraverso la legge furono sistemate fu di 123 nel 1920; 635 nel 1921; 1122 nel 1922.

Un uomo di Stato romano così commenta i risultati di questa legge: « si può concludere che la legge del 1920 contribuì in moltissima

parte a diminuire le giornate perdute nelle controversie del lavoro, il che ha avuto una felice ripercussione nella produzione nazionale per il paese non ancora sviluppato dal punto di vista industriale. Un milione e mezzo di giornate di lavoro perduto sono state invece economizzate ed è stato questo un grande vantaggio per la vita operaia e per la economia generale della Romania ».

I risultati dunque sono soddisfacenti ovunque e permettono di andare verso un avvenire con sufficiente tranquillità.

Vi è qualcheduno che teme che gli operai domani faranno la corsa alla magistratura.

Ed io sono d'opinione piuttosto contraria. Credo che creandosi la esistenza di questa magistratura si farà tutto il possibile in sede di conciliazione amichevole per evitare il suo responso. (*Applausi*).

Basterà del resto che una o l'altra parte abbia una volta tanto un giudizio sfavorevole perchè sia subito resa più guardinga nel futuro. (*Approvazioni*). Ma poi vi prego di considerare una cosa, onorevoli colleghi, che in questo articolo 13 la magistratura del lavoro non si evita in nessun modo. È veramente il caso di dire del diavolo che scacciato dalla porta rientra dalla finestra. Si dice nell'ultimo capoverso di questo articolo 13: « per stabilire la magistratura del lavoro nelle controversie che riguardano l'industria occorre il consenso di ambedue le parti ».

Che cosa va ad accadere? Che se una delle due parti si pronunzia per il ricorso alla magistratura, immediatamente la seconda parte si affretterà ad imitarla, perchè nessuno vorrà mettersi in posizione di far credere che ha torto semplicemente perchè non adisce la magistratura. Se così stanno le cose è molto meglio dare a questo problema una soluzione totalitaria (*Approvazioni*), di osare (*Approvazioni*), anche perchè questo Governo ha dimostrato di avere il coraggio di andare innanzi, di fermarsi, di retrocedere. (*Bene!*) Nella politica qualche volta bisogna anche incassare come sul ring. (*ilarità*).

L'essenziale è di non andare *knout-hout* e non ci andremo. (*Vive approvazioni*).

Gli esitanti devono anche considerare che discutendo di questo ordinamento bisogna tener conto del regime e del Governo. Le Corporazioni sono fasciste e le Corporazioni in quanto vogliono portare il nome di fasciste e agire all'ombra del littorio devono controllare la loro azione e non fare nulla che possa diminuire la efficienza produttiva

della Nazione o creare difficoltà al Governo.

Oltre quindi all'opera di controllo che le corporazioni fasciste faranno a sè stesse, c'è anche l'opera di controllo sovrana del Governo. Che cosa si è fatto durante questi tre anni di pratica sindacale? Io non sono il segretario delle corporazioni, ma non c'è stata grande questione sindacale nell'industria, nel commercio, quando si trattava della legge sull'impiego privato, nella navigazione, quando si trattava del contratto dei marittimi e in genere, ultima la Federazione del libro, dico, non c'è stata nessuna questione d'interessi sindacali di grande portata che io non abbia esaminata e qualche volta risolta.

Così stando le cose, io credo che la Confederazione dell'industria possa fare il passo innanzi e lo farà anche perchè credo fermamente che i vantaggi saranno di gran lunga superiori agli inconvenienti. (*Approvazioni*).

Onorevoli colleghi, prima di finire voglio dirvi e spiegarvi perchè io sono arrivato a questa conclusione.

Sono arrivato a questa conclusione partendo da un punto di vista che è fondamentale tutte le volte che io intraprendo ad esaminare la situazione italiana.

Io considero la Nazione italiana in istato permanente di guerra. (*Approvazioni*).

Già dissi e ripeto che i prossimi cinque o dieci anni sono decisivi per il destino della nostra gente. (*Applausi*).

Sono decisivi perchè la lotta internazionale si è scatenata e si scatenerà sempre di più e non è permesso a noi che siamo venuti un poco in ritardo sulla scena del mondo di disperdere le nostre energie.

Come durante la guerra combattuta al fronte non si ammettevano controversie nelle officine e vi erano degli organismi di conciliazione che le superavano ed i risultati furono soddisfacenti, perchè non ci furono mai sospensioni di lavoro, così oggi attraverso queste organizzazioni noi realizziamo il massimo della efficienza produttiva della Nazione. (*Approvazioni*).

Vi dicevo che i prossimi dieci anni saranno decisivi e lo ripeto. Bisogna intendersi: le Nazioni come gli individui possono vivere o vegetare.

Credo che noi, in ogni caso, potremmo vegetare anche se per avventura dovessimo diventare colonie di Paesi che sarebbero arrivati al traguardo prima di noi e ai quali noi probabilmente dovremmo mandare il

nostro di più di materiale umano. (*Approvazioni*). Questo io chiamo vegetare.

Vivere invece per me è un'altra cosa. Vivere per me è la lotta, il rischio, la tenacia. (*Benissimo!*)

Vivere per me è il non rassegnarsi al destino, nemmeno a quello che ormai è diventato luogo comune, la cosiddetta deficienza di materie prime. Si può vincere anche questa deficienza con altre materie prime. (*Vivi applausi*).

Comunque, vi prego di considerare, valutando il voto che dovrete dare a questo articolo, che questa legge nasce in una determinata atmosfera politica e morale; è il prodotto di un determinato regime. Non ci sono pericoli sino a quando questo regime sia imbattibile e sino a quando questa atmosfera morale in cui la Nazione respira non sia modificata. (*Approvazioni*).

Ma questo regime politico e questa atmosfera sono, nel calcolo delle previsioni umane, imm modificabili. (*Vive approvazioni*).

In questa certezza è la nostra fiducia in questa legge. (*Vivissimi, generali, prolungati reiterati applausi cui si associano le tribune — I ministri e i deputati sorgono in piedi — Grida di: Viva Mussolini! Viva il Duce!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Benni.

BENNI. Ho fatto l'altro giorno le dichiarazioni che il dovere di rappresentanza della classe industriale mi imponeva, per far note le preoccupazioni che la classe industriale poteva avere se l'obbligatorietà della magistratura del lavoro fosse stata applicata anche nel campo dell'industria. Ma avevo però premesso che la classe industriale accettava pienamente la legge proposta, legge che non avrebbe mai accettato se proposta da qualsiasi altro Governo, perchè ben sapeva che il programma del Governo nazionale, presieduto da Benito Mussolini, è il programma della valorizzazione della produzione nazionale; ben sapeva che il Governo di Benito Mussolini è un Governo di tal forza da poter esser sicuro di portare a buon termine questo programma.

Dopo le attuali dichiarazioni del presidente del Consiglio, da cittadino italiano disciplinato, accetto la via che egli mi indica, e la seguo con tutto l'entusiasmo della mia volontà, con quella disciplina che la classe industriale italiana ha sempre professato per il Governo e per il fascismo! (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Fera.

FERA. Il collega Manaresi ed io presentammo già all'ottavo ufficio, esaminandosi questo disegno di legge, un ordine del giorno che ha avuto la singolare fortuna di coincidere, nelle sue linee generali con l'ordine d'idee superbamente svolte dall'onorevole presidente del Consiglio. (*Commenti*).

Desideravo chiedere il permesso di sospendere per cinque minuti la regola dei « silenziari »....

Vi rinunzio ancora, perchè la parola del Capo, che doveva essere un fatto, è già una legge, come sempre ispirata alle superiori esigenze della Nazione; le sole che stiano a cuore al fascismo. (*Approvazioni*).

BELLONI ERNESTO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI ERNESTO, *relatore*. Onorevoli colleghi! Le parole che ha testè pronunciato il presidente del Consiglio e Duce del fascismo non sono certo, l'interpretazione di un ordine del giorno qualsiasi di un ufficio parlamentare (*Applausi*); nel fremito della sua voce che tutti noi conosciamo da anni, adusa non soltanto ai comandi, ma a esporre a tutti noi le intuizioni segrete della stirpe che egli solo sa intendere, vi è tutta la vibrazione che è stata in noi in questi giorni in cui, onorevoli colleghi, si è sentito in quest'aula per l'ultima volta nel Parlamento stridere il punto di congiunzione fra l'economia industriale e l'economia agricola.

Dopo le parole dell'onorevole Presidente del Consiglio, noi daremo a tutto il Paese l'esempio della condotta futura dei legislatori dell'intero popolo italiano.

In Italia esiste una sola economia, così come esiste un solo popolo, e come il popolo italiano obbedisce soltanto al Re e a Benito Mussolini, così l'economia nazionale s'incammina senz'altro sulla nuova via indicata dal Governo fascista per svolgere il suo futuro lavoro. (*Bene!*)

Voi, onorevole Presidente del Consiglio, ci avete invitato a non rassegnarci ad un destino mediocre: ma noi non dimentichiamo che ora il destino della Patria è segnato da Voi, e nella designazione che il destino ha fatto della vostra augusta persona al servizio della Patria, sta tutto ciò che giustifica l'irrompere del fascismo nella vita nazionale.

Voi ci avete guidato finora con mano ferma; Voi ci guiderete per altri dieci anni di guerra nazionale contro tutto quello che il destino ha fatto pesare sul nostro capo, contro tutte le mancanze che la natura ci ha dato: Voi avete messo questa volontà su-

periore di spirito, questa feconda coscienza della nostra grandezza, avete messo questa volontà di concordia nel popolo italiano.

Per questo, nel dare, onorevole Presidente — ed è soltanto un rito che compio — nel dare l'adesione entusiastica della Commissione parlamentare all'emendamento da Voi proposto, domando a tutto il Parlamento di unirsi a me nel riconoscere che in questo atto del Presidente del Consiglio sentiamo, come sempre, il Capo del fascismo, che ha ancora una volta, additato alla Patria i suoi meravigliosi futuri destini. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Considero accolta dalla Camera la proposta del Presidente del Consiglio, e quindi dirò quali sono gli emendamenti formali che in seguito ad essa occorrerà apportare all'articolo 13 e anche agli articoli successivi.

Nell'articolo 13 basta sopprimere il secondo, il terzo e il quarto capoverso, perchè è chiaro che la competenza per materia di un organo giurisdizionale è obbligatoria.

Bisognerà soltanto, per ragione puramente formale, in quello che diviene il secondo capoverso, togliere le parole « in tutti i casi » e dire invece « prima della decisione ».

PRESIDENTE. Onorevole Bagnasco, ella insiste nel suo emendamento.

BAGNASCO. Non insisto; è compreso in quel che si è detto.

OLIVETTI. È previsto all'articolo 17.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. È previsto nell'articolo 17.

Occorrerà poi coordinare tutto il testo del disegno di legge. Ma prima è meglio approvare questo articolo e poi man mano giungeremo alle altre modificazioni necessarie.

PRESIDENTE. L'articolo 13 resterebbe così formulato:

« Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro, che concernono, sia l'applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti, sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro, sono di competenza delle Corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro ».

Il secondo comma, il terzo comma sono soppressi e così pure il quarto comma; resta invece quest'altro capoverso: « Prima della decisione è obbligatorio il tentativo di con-

ciliazione da parte del Presidente della Corte » formalmente modificato come propone il ministro.

E poi segue l'altro comma:

« Le controversie, di cui alle precedenti disposizioni, si possono compromettere in arbitri, a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile ».

Infine vi è l'emendamento del ministro.

L'onorevole ministro ha facoltà di svolgerlo.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'ultimo comma era stato così concepito:

« Nulla è innovato circa la competenza dei Collegi dei probiviri e delle Commissioni arbitrali per l'impiego privato, ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295 e Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686 ».

Si tratta di coordinare la disciplina delle controversie individuali col disegno di legge che si occupa solo dei rapporti collettivi del lavoro. È chiaro che per quanto riguarda i rapporti individuali la legislazione rimane immutata. Però occorre indubbiamente coordinare questa materia dei rapporti individuali con quella dei rapporti collettivi. Il primo emendamento che viene in mente è questo che propongo nel mio comma aggiuntivo, per cui le Corti d'appello funzionanti come magistratura del lavoro giudicheranno anche in sede di appello sopra le questioni concernenti i contratti individuali di lavoro.

È giusto che un solo organo sia chiamato a risolvere tutte le controversie del lavoro, sia individuali, sia collettive. Quindi bisogna abolire la Commissione centrale per l'impiego privato che diviene una superfetazione e dare alle sezioni dalla Corte d'appello, funzionanti come magistratura del lavoro, la facoltà di pronunziarsi in sede di appello contro le decisioni delle Commissioni provinciali e altresì contro le decisioni probivirali e degli altri organi giurisdizionali competenti in materia di controversie del lavoro, quando le sentenze sono appellabili secondo il diritto comune.

Pertanto l'ultimo comma viene ad essere così formulato: « Nulla è innovato circa la competenza dei collegi dei probiviri e delle Commissioni arbitrali provinciali per l'impiego privato ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686.

« L'appello contro le decisioni di tali collegi e Commissioni e di altri organi giurisdizionali in materia di contratti individuali di lavoro, in quanto siano appellabili secondo la legge vigente, è devoluto alla Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro ».

Così non si modifica la legislazione vigente in materia di contratti individuali, salvo ad accentrare alle sezioni della Corte di appello, che funzionano come magistratura del lavoro, anche quanto concerne i rapporti individuali di lavoro perchè la materia è affine ed è bene che la giurisprudenza sia unica.

ROSSONI. Bisogna armonizzare anche le norme dei probiviri, perchè vi è qualche cosa che deve essere tolto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. C'è già la disposizione finale dell'articolo 23 che dà questa facoltà al Governo, disposizione che è così concepita:

« Il Governo del Re è autorizzato a fare, per Regio decreto, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per coordinarla con le disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2311, e con ogni altra legge dello Stato ».

Quindi anche l'esame di queste norme sulla giurisdizione provivirale vi è compreso.

La facoltà di coordinamento delegata al Governo è, infatti, amplissima.

ROSSONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI. Alcuni amici mi hanno fatto osservare che la questione dei probiviri dovrebbe essere precisata meglio, perchè i probiviri funzionano in modo tale da pregiudicare in molti casi l'autorità delle organizzazioni per i contratti di lavoro, e allora bisognerebbe proprio che ci fosse un accenno preciso e esplicito perchè fosse riesaminata la questione dei probiviri. Dovrebbe essere un richiamo come quello per gli organi professionali.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lo metteremo all'ultimo articolo.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 13, a seguito della proposta del presidente del Consiglio e degli emendamenti dell'onorevole ministro Guardasigilli, resta così definitivamente formulato:

« Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro, che concernono, sia l'applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti, sia la

richiesta di nuove condizioni di lavoro, sono di competenza delle Corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro.

« Prima della decisione è obbligatorio il tentativo di conciliazione da parte del presidente della Corte.

« Le controversie, di cui alle precedenti disposizioni, si possono compromettere in arbitri, a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile.

« Nulla è innovato circa la competenza dei collegi dei probiviri e delle Commissioni arbitrali provinciali per l'impiego privato, ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686.

« L'appello contro le decisioni di tali collegi e Commissioni e di altri organi giurisdizionali in materia di contratti individuali di lavoro, in quanto siano appellabili secondo le leggi vigenti, è devoluto alla Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Art. 14.

« Per il funzionamento delle Corti d'appello come magistrature del lavoro, è costituita presso ognuna delle sedici Corti di appello una speciale sezione composta di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri di Corte d'appello, a cui sono aggregati, di volta in volta, due cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, scelti dal primo presidente con le norme di cui all'articolo seguente.

« Per Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, di concerto con quello delle finanze, saranno arretrate all'organico della magistratura e del personale delle cancellerie giudiziarie, le modificazioni necessarie per l'attuazione della presente disposizione ».

(È approvato).

Art. 15.

« Presso ogni Corte d'appello viene formato un albo di cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, distinti per gruppi e sottogruppi, secondo le varie specie di imprese esistenti nel distretto della Corte. L'albo è soggetto a revisione ogni biennio.

« Con decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, di concerto con quello dell'economia nazionale, sono stabilite le norme per la formazione e la revisione degli albi

e sono determinate le diarie e le altre indennità spettanti agli iscritti, quando sono chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie.

« Ogni anno il primo presidente designa, per ciascun gruppo e sottogruppo, gli iscritti che saranno chiamati a funzionare da consiglieri esperti nelle cause relative alle imprese che costituiscono il gruppo o sottogruppo. Non possono mai far parte del collegio giudicante coloro che siano direttamente o indirettamente interessati nella controversia ».

(È approvato).

Art. 16.

« La Corte d'appello funzionante come magistrato del lavoro giudica, nell'applicazione dei patti esistenti, secondo le norme di legge sulla interpretazione e l'esecuzione dei contratti, e, nella formulazione delle nuove condizioni di lavoro, secondo equità, contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione.

« La formulazione delle nuove condizioni del lavoro è sempre accompagnata dalla determinazione del periodo di tempo, per il quale esse debbano rimanere in vigore, che sarà di regola quello stabilito dalla consuetudine per i patti liberamente stipulati.

« La decisione della Corte funzionante come magistratura del lavoro è emessa, sentito il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

« Le decisioni della Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro possono essere impugnate col ricorso per Cassazione, per i motivi di cui all'articolo 517 del Codice di procedura civile.

« Un regolamento di procedura da emanarsi per decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, stabilirà le norme speciali per il procedimento di cognizione e di esecuzione, anche in deroga alle norme ordinarie del Codice di procedura civile ».

(È approvato).

Art. 17.

« L'azione per le controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro, spetta unicamente alle associazioni legalmente riconosciute ed è fatta valere contro le associazioni legalmente riconosciute, ove esistano, altrimenti in contraddittorio di un curatore speciale, nominato dal presidente della Corte d'appello. In quest'ultimo caso è ammesso

l'intervento in causa volontario di singoli interessati.

« Quando tra associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori siano stati costituiti organismi di collegamento o di conciliazione, l'azione giudiziaria non è procedibile se non risulti che tali organismi hanno tentato la risoluzione amichevole della controversia e che il tentativo non è riuscito.

« Solo le associazioni legalmente riconosciute rappresentano in giudizio tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori della categoria, per la quale sono costituite, entro i limiti della circoscrizione territoriale loro assegnata.

« Le decisioni emesse in loro confronto fanno stato di fronte a tutti gli interessati e sono pubblicate, quando si tratti di associazioni comunali, circondariali, e provinciali, nel foglio degli annunci giudiziari della provincia, e quando si tratti di associazioni regionali, interregionali o nazionali, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

« Tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento dinanzi alla Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro ed i provvedimenti di qualsiasi natura emanati da essa sono esenti da ogni tassa di registro e bollo ».

OLIVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVETTI. Chiederei all'onorevole ministro se l'azione giudiziaria non possa esser dichiarata improcedibile anche nel caso in cui una associazione appartenga a una organizzazione superiore e questa organizzazione superiore non abbia esperito il tentativo di conciliazione. In altre parole, se domani, in una località qualsiasi del territorio periferico, avviene una controversia tra l'associazione locale dei datori di lavoro e l'associazione locale di operai, prima di adire la magistratura dovrebbe essere obbligatorio l'intervento di organizzazioni centrali per dirimere in via amichevole la controversia. Prima di adire alla magistratura del lavoro sia richiesto l'intervento delle organizzazioni generali, come avviene ora.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento all'emendamento, salvo la formulazione.

ROSSONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI. È superfluo l'emendamento. Non credo sia utile stabilire questo nella legge; è inteso, come ripetutamente si dice nella legge, che ci sono delle gerarchie sindacali; tutto questo significa anche che una organizzazione generale esiste sempre oltre alle organizzazioni della periferia. È un voler mettere inutilmente una procedura superflua, mentre la legge è già rispettata per il fatto che essendo riconosciuto un organismo centrale, esso ha giurisdizione sulle organizzazioni periferiche.

Piuttosto, giacché ho la parola, chiedo al ministro di fare anche per il secondo capoverso dell'articolo 17 la modifica fatta all'articolo 3 per gli organi di collegamento, adoperando la stessa dicitura.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. È naturale.

OLIVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVETTI. Vorrei fare osservare all'onorevole Rossoni che la legge non considera affatto l'intervento di un'organizzazione superiore, ma ne considera soltanto la esistenza. Siccome è stabilito l'intervento conciliativo della Corte di appello, deve anche essere stabilito un intervento conciliativo delle organizzazioni superiori.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Va bene, bisogna trovare la formula. Ha ragione l'onorevole Rossoni quando dice che l'emendamento Olivetti è implicito nella formula del disegno di legge, perchè quando si dice che la confederazione o la federazione hanno poteri disciplinari sopra le organizzazioni inferiori, si dà indubbiamente ad esse anche il diritto di un controllo sopra tutte le organizzazioni.

La proposta Olivetti va però più in là, perchè dichiara l'azione improcedibile se esercitata dalle associazioni inferiori contro la volontà delle associazioni superiori.

Quindi non è forse inopportuno stabilire esplicitamente una norma di questo genere, perchè non può essere dannoso creare altri organi di conciliazione. Anzi ciò risponde perfettamente allo scopo della legge che vuole arrivare al giudizio definitivo e insindacabile della magistratura del lavoro come *extrema ratio* soltanto nei casi in cui altri mezzi di risoluzione del conflitto non siano possibili.

Accetto quindi l'emendamento Olivetti; non manca che formularlo tecnicamente.

PRESIDENTE. La Commissione è favorevole alla proposta dell'onorevole Olivetti ?

BELLONI ERNESTO, *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Olivetti e chiede all'onorevole Olivetti stesso di volerlo formulare per presentarlo nella forma definitiva.

PRESIDENTE. Intanto possiamo andare innanzi. Vi è la modificazione formale...

BELLONI ERNESTO, *relatore*. Si può rinviare al coordinamento.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Possiamo trovare la formula anche ora. Chiedo che si sospenda per qualche minuto la discussione per concretare queste formule.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 19,10, è ripresa alle 19,25).

PRESIDENTE. Ecco l'emendamento sul quale si sono messi d'accordo l'onorevole ministro e la Commissione:

« Quando associazioni di datori di lavoro o di lavoratori facciano parte di federazioni o confederazioni, o quando tra associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori siano stati costituiti organi centrali di collegamento, l'azione giudiziaria non è procedibile se non risulti che la federazione o la confederazione, ovvero l'organo centrale di collegamento, abbia tentato la risoluzione amichevole della controversia, e che il tentativo non sia riuscito ».

Pongo a partito questo emendamento.

(È approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 17 che risulta così definitivamente concepito:

« L'azione per le controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro, spetta unicamente alle associazioni legalmente riconosciute ed è fatta valere contro le associazioni legalmente riconosciute, ove esistano, altrimenti in contraddittorio di un curatore speciale, nominato dal presidente della Corte d'appello. In quest'ultimo caso è ammesso l'intervento in causa volontario di singoli interessati.

« Quando associazioni di datori di lavoro o di lavoratori facciano parte di federazioni o confederazioni, o quando tra associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori siano stati costituiti organi centrali di collegamento, l'azione giudiziaria non è procedibile, se non risulti che la Federazione o la Confederazione, ovvero l'organo centrale di collegamento, abbia tentato la riso-

luzione amichevole della controversia, e che il tentativo non sia riuscito.

« Solo le associazioni legalmente riconosciute rappresentano in giudizio tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori della categoria, per la quale sono costituite, entro i limiti della circoscrizione territoriale loro assegnata.

« Le decisioni emesse in loro confronto fanno stato di fronte a tutti gli interessati e sono pubblicate, quando si tratti di associazioni comunali, circondariali e provinciali, nel foglio degli annunci giudiziari della provincia, e quando si tratti di associazioni regionali, interregionali o nazionali, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

« Tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento dinanzi alla Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro ed i provvedimenti di qualsiasi natura emanati da essa sono esenti da ogni tassa di registro e bollo ».

(È approvato)

Passiamo all'articolo 18.

CAPO III.

DELLA SERRATA E DELLO SCIOPERO.

Art. 18.

« La serrata e lo sciopero sono vietati in tutti i casi, in cui la giurisdizione della magistratura del lavoro, è, per legge, o è divenuta, per consenso delle parti, obbligatoria.

« In tali casi i datori di lavoro che in numero di due o più, previo concerto, sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, per ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro vigenti, sono puniti con la multa da lire diecimila a centomila.

« Negli stessi casi, gli impiegati ed operai che in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il lavoro, o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, per ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali, sono puniti con la multa da lire cento a mille. Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti del Codice di procedura penale.

« Nelle ipotesi prevedute dai due precedenti commi, i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la detenzione non inferiore ad un anno, nè superiore a due, oltre la multa nei medesimi commi stabilita ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Coordiniamo quest'articolo con la disposizione dell'articolo 13. È evidente che stabilita l'obbligatorietà della giurisdizione della magistratura del lavoro in tutti i casi, lo sciopero e la serrata sono in tutti i casi vietati. Con questa disposizione dalla legislazione italiana e dalla pratica italiana le serrate e gli scioperi sono definitivamente banditi. (*Applausi*).

Bisogna quindi al primo comma dell'articolo 18 fermarsi alle parole: « la serrata e lo sciopero sono vietati ». Nel primo capoverso occorre togliere le parole: « in tali casi ». Nel secondo capoverso si devono cancellare le parole: « negli stessi casi ».

RIBOLDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIBOLDI. Una brevissima osservazione.

L'articolo contiene delle disposizioni di natura penale e delle sanzioni che hanno carattere e sapore eminentemente politico che, a mio modesto avviso, si riflettono su tutta la legge. Anche dopo l'emendamento proposto dall'onorevole guardasigilli resta immutata la portata dell'osservazione che farò alla Camera.

Nel primo comma è stabilito il divieto della serrata e dello sciopero. Nel secondo comma sono stabilite disposizioni penali per i datori di lavoro; si dice: i datori di lavoro che in numero di due o più, previo concerto, sospendono il lavoro sono puniti ecc. Al terzo comma, per quanto riguarda gli impiegati e gli operai, si dice che se gli impiegati e gli operai in numero di tre o più, e previo concerto, abbandonano il lavoro o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, per ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali, sono puniti ecc. In linea di fatto, mentre il guardasigilli dichiara che, approvato questo articolo, non è più possibile in Italia la serrata e lo sciopero, vi dimostrerò come invece lo sciopero sarà sempre penalmente colpito, mentre la serrata sarà possibile e non avrà sanzioni penali.

Infatti, il secondo capoverso stabilisce che gli industriali sono passibili di sanzioni penali solo quando in due e previo concerto fanno la serrata. Poniamo un esempio: un industriale solo, che nel suo stabilimento abbia cinquanta o più operai, potrà sempre fare la serrata senza essere colpito da sanzione penale perchè è solo.

È evidente che gli operai o gli impiegati non potranno mai fare lo sciopero in meno

di tre: nello stesso stabilimento quindi lo sciopero, in qualunque caso, sarà colpito da sanzione penale.

Vedete che in questa disposizione dell'articolo 18 i datori di lavoro hanno un trattamento di favore, perchè la serrata resta di fatto; invece gli operai sono sempre colpiti penalmente, in qualunque caso. Ho detto che avrei fatto solamente una osservazione, perchè essa ha una portata di natura eminentemente politica che si riverbera su tutta la legge.

A nostro avviso questa disposizione penale dimostra che il complesso di questa legge finisce per colpire solo gli operai. (*Rumori — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BELLONI ERNESTO, *relatore*. La Commissione ritiene che con le modificazioni portate all'articolo 13 anche quest'articolo e gli articoli successivi abbiano bisogno di un coordinamento, perchè con le modifiche portate ora alla giurisdizione obbligatoria in caso di conflitti di lavoro, sembra a noi che l'osservazione dell'onorevole Riboldi non abbia più ragione di esistere. Forse l'aveva prima, inquantochè soltanto al primo comma dell'articolo 22 si può punire anche il solo industriale che tenta di violare le disposizioni del magistrato. Fino a quando la controversia non si doveva sottoporre obbligatoriamente al magistrato, si poteva eludere, ma oggi non è più possibile perchè forzatamente l'industriale è costretto a ricorrere alla giurisdizione del magistrato.

Ad ogni modo la Commissione ha preventivamente pregato l'onorevole ministro di voler esaminare insieme il coordinamento di questi articoli.

RIBOLDI. È il secondo capoverso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La questione è semplice. Dopo aver dichiarato in tutti i casi obbligatoria la giurisdizione della magistratura del lavoro, il problema della serrata e dello sciopero si pone diversamente. La serrata e lo sciopero sono vietati in tutti i casi. Di più noi stabiliamo sanzioni per ottenere la esecuzione effettiva delle decisioni della magistratura del lavoro: sono sanzioni necessarie, perchè è la prima volta che questa giurisdizione entra nella legislazione nostra. Evidentemente, non è possibile limitare le sanzioni al solo vero caso di inosservanza delle decisioni della magistratura del lavoro; lascie-

remmo il campo tanto agli industriali quanto agli operai di fare la serrata e lo sciopero, fra il momento in cui la controversia sorge, e quello in cui è decisa. È chiaro che ciò non è ammissibile, e che non si può in regime di giurisdizione obbligatoria consentire nè la serrata, nè lo sciopero. Quindi per quanto l'articolo 22 abbia connessione con l'articolo 18, esso sancisce una distinta disposizione: si tratta di cosa diversa.

L'osservazione dell'onorevole Riboldi ha un'altra portata e merita considerazione. Si dice: gli operai sono delle unità di valore uguale; gli industriali sono delle unità di valore disuguale, perchè è chiaro che un'impresa industriale che impieghi, come la « Fiat », 25 mila operai, non è la stessa cosa di un'impresa che impiega soltanto 50 operai. E allora può apparire ingiusto il colpire la serrata di due industriali che hanno insieme soltanto 100 operai e lasciare impunita la serrata di un'impresa che ha 25 mila operai.

L'osservazione non è priva di valore e bisogna francamente riconoscerlo.

Perchè siamo venuti a questa formulazione? Perchè effettivamente il valore politico della disobbedienza di un singolo è diverso dal valore politico della disobbedienza di più.

La chiusura di uno stabilimento per quanto importante non ha lo stesso valore politico di quella di più stabilimenti che si verifichi per effetto di concerto preventivo.

Ad ogni modo quella specifica incongruenza a cui accennavo poc'anzi esiste: bisognerebbe trovare una via per risolverla.

L'inconveniente a cui si va incontro, punendo la chiusura anche di un solo stabilimento, indipendentemente dal previo concerto, è che una disposizione esorbitante dallo scopo, non soltanto puniremmo la chiusura, cioè la serrata, fatta per ottenere patti differenti di lavoro, ma anche la chiusura fatta perchè il proprietario non può tirare avanti. Ora è chiaro che non si può obbligare un'industria a lavorare in perdita.

Voci. Allora non è serrata, è chiusura.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Quando noi avessimo chiarito bene durante la discussione che non vogliamo in nessun caso colpire l'industriale che chiuda il suo stabilimento, perchè non può più andare avanti, ma soltanto quello che lo fa come mezzo di pressione indebita sopra gli operai noi potremmo allora sopprimere le parole: « di due o più previo concerto » dire soltanto: « in tali casi i datori di

lavoro che sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, per ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro vigenti, sono puniti con la multa di lire 10,000 a 100,000 ».

Ma è certo che questa disposizione si potrebbe prestare all'equivoco; bisognerebbe trovare una formula atta ad eliminare ogni dubbio. Se mi si dà questa formula io non ho difficoltà ad accettarla, se non me la si dà preferisco l'inconveniente che esiste certamente di fare una diversità di trattamento tra gli industriali che hanno molti operai e i piccoli industriali che hanno piccole maestranze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BELLONI ERNESTO, *relatore.* Quanto ha detto il ministro Rocco trova consenziente la Commissione. Del resto il ministro Rocco sa che la Commissione era precisamente di questo parere prima che intervenisse la modificazione dell'articolo 13. Bisogna fare una piccola modifica all'articolo in questo modo: « I datori di lavoro che previo concerto sospendano il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici all'unico scopo di ottenere dai loro dipendenti, ecc., ecc.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Restano tolte le parole: « due o più previo concerto ».

BELLONI ERNESTO, *relatore.* L'esempio citato dal nostro Guardasigilli ha realmente la sua importanza e vorrei che voi onorevoli colleghi lo meditate. Esistono in Italia degli stabilimenti e delle organizzazioni industriali dalle quali dipende un vero esercito di operai. Ora la preoccupazione esposta dall'onorevole Riboldi esiste, perchè una di queste aziende che può turbare il mercato del lavoro con una serrata, ponendo sul lastrico 30.000 operai non viene punita; mentre invece due piccole officine con una ventina di operai ciascuna, chiudendo le loro aziende, previo concerto, sono considerate dalla legge e puniti, perchè turbano e recano una grave alterazione nella economia nazionale.

L'obiezione sollevata è accolta anche dalla Commissione e la formula che la Commissione propone può anche essere riveduta, perchè noi riteniamo col ministro, dopo che è stato modificato l'articolo 13, che sia opportuno di impedire che una sola organizzazione industriale possa pronunciare la serrata, gettando sul lastrico 40,000 operai.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tofani. Ne ha facoltà.

TOFANI. Mi pare che sia inutile soffermare tra chiusura e serrata, perchè le due cose sono identiche. Se è possibile trovare una diversità è nel tempo della chiusura. Un industriale che chiude per avere un ribasso di salario, non chiude per un tempo indeterminato a lunga scadenza, perchè fa i propri conti, fa i conti con l'azienda industriale che amministra e se è persuaso materialmente che le condizioni onerose di un contratto collettivo conducano l'azienda al fallimento e quindi alla perdita chiude anche per tre o quattro mesi. Se invece chiude per meno di tre mesi è una serrata che vuol stabilire. Quindi se si ha una chiusura senza scadenza, s'intende che è serrata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Credo che noi potremmo trovare una formula in questa maniera, sopprimendo le parole: «in numero di due o più, previo concerto», il che significa il divieto anche della serrata di un solo.

Però, bisogna discriminare la «serrata» dalla «chiusura»; ed allora io direi: «I datori di lavoro che senza giustificato motivo e al solo scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro vigenti, sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, ecc., sono puniti, ecc.».

Per gli operai, invece, ci vuole il «previo concerto», ed il numero di tre o più.

ROSSONI. Benissimo!

BELLONI ERNESTO, *relatore*. La Commissione accetta.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ecco qua! L'articolo 18 potrebbe essere così concepito:

«La serrata e lo sciopero sono vietati.

«I datori di lavoro che senza giustificato motivo e al solo scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro vigenti, sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, aziende o uffici, sono puniti con la multa dal lire 10 mila a 100 mila».

E l'articolo poi continua: Gli impiegati, ecc., ecc.

Però, onorevole presidente, l'ultimo comma di questo articolo va modificato perchè punisce i capi, i promotori ed organizzatori. Ora, quando c'è la serrata di uno solo, non ci sono nè promotori nè organizzatori, ed allora bisogna modificare e dire:

«Quando gli autori dei reati previsti dai precedenti capoversi siano più...

Ad ogni modo, la formula può essere ulteriormente perfezionata in sede di coordinamento:

PRESIDENTE. Precisamente; meglio riguardare in sede di coordinamento la modifica di quest'ultimo comma.

Ed allora, con questa riserva, pongo a partito l'articolo 18 con le modificazioni proposte dall'onorevole ministro.

(È approvato).

Art. 19.

«I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici e i dipendenti da imprese esercenti un servizio pubblico o di pubblica necessità che, in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il lavoro o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi, e con l'interdizione dai pubblici uffici per sei mesi. Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti Codice procedura penale. I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con l'interdizione dai pubblici uffici non inferiore a tre anni.

«Gli esercenti imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, che sospendono, senza giustificato motivo, il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, sono puniti con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire cinquemila a centomila, oltre la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

«Quando dal fatto preveduto nel presente articolo sia derivato pericolo per la incolumità delle persone, la pena restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore ad un anno. Ove dal fatto sia derivata la morte di una o più persone, la pena restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore a tre anni».

(È approvato).

Art. 20.

«I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici, gli esercenti di servizi pubblici o di pubblica necessità e i dipendenti di questi che, in occasione di scioperi o di serrate, omettano di fare tutto quanto è in loro potere per ottenere la regolare continuazione o la ripresa di un servizio pubblico o di pubblica necessità, sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi».

(È approvato).

Art. 21.

« Quando la sospensione del lavoro da parte dei datori di lavoro o l'abbandono o la irregolare prestazione del lavoro da parte dei lavoratori abbiano luogo allo scopo di coartare la volontà o di influire sulle decisioni di un Corpo o collegio dello Stato, delle provincie o dei comuni, ovvero di un pubblico ufficiale, i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e gli altri autori del fatto con la reclusione da uno a tre anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici ».

(È approvato).

Art. 22.

Senza pregiudizio dell'applicazione delle norme di diritto comune sulla responsabilità civile per inadempimento e sulla esecuzione delle sentenze, i datori di lavoro e i lavoratori che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa da lire cento a cinquemila.

« I dirigenti delle associazioni legalmente riconosciute, che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puniti con la detenzione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duemila a diecimila, oltre la revoca dall'ufficio.

« Ove alla mancata esecuzione delle decisioni del magistrato del lavoro, si aggiunga da parte dei colpevoli la serrata o lo sciopero, si applicano le disposizioni del Codice penale sul concorso dei reati e delle pene.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Desidero un chiarimento dall'onorevole ministro Guardasigilli.

Siccome è stato approvato l'emendamento della Commissione all'articolo 16, che rende le decisioni della magistratura del lavoro suscettibili del ricorso in cassazione, prego l'onorevole ministro Guardasigilli di considerare all'articolo 22 quando si verifichi il caso della punizione per la mancata obbedienza e per la mancata esecuzione delle decisioni del magistrato del lavoro, se cioè si intenda al momento che sarà pubblicata la decisione della Corte di appello e al momento che la decisione della Corte di appello sarà confermata dal magistrato di cassazione, perchè durante i termini, siccome il ricorso in cassazione non è dato solo per eccesso o violazione di legge, ma è dato per

tutti i casi dell'articolo 517, la situazione rimane giuridicamente alquanto importante.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Valgono le norme generali per l'esecuzione delle sentenze. Quando la sentenza è eseguibile, si applicano le sanzioni dell'articolo 22.

PRESIDENTE. Dopo ciò, metto a partito l'articolo 22.

(È approvato).

Art. 23.

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

« Il Governo del Re è autorizzato a fare, per Regio decreto, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per coordinarla con le disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2311, e con ogni altra legge dello Stato ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Nell'articolo 23 vi è un errore di stampa, ove si dice « del Regio decreto 15 ottobre 1923, ecc. » bisogna dire « del Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, della legge 15 giugno 1893, n. 295 e del Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686 », ed aggiungere « che saranno sottoposti alla necessaria revisione, ecc. ». Questo per venire incontro al desiderio dell'onorevole Rossoni che vuole rivedute le disposizioni della legge sui proibiviri.

PRESIDENTE. L'onorevole Alice aveva presentato il seguente emendamento:

« Possono fare parte dei costituenti Sindacati di datori di lavoro, anche gli amministratori delle associazioni attualmente esistenti composte di proprietari e di affittuari, quando abbiano, già in passato, dato opera utile e benemerita conforme la lettera e lo spirito della presente legge ».

ALICE. Lo ritiro.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Mentre mi compiaccio del modo con cui la discussione è proceduta e ringrazio gli oratori che vi hanno partecipato, debbo fare una dichiarazione che aggancio all'articolo 23.

La sede opportuna era forse l'articolo 11, ma è l'articolo 23 che, concedendo facoltà al Governo di coordinare questa materia, mi permette di fare una dichiarazione esplicita per quel che concerne le associazioni sindacali di dipendenti dallo Stato, ecc.

Queste associazioni sindacali non sono riconosciute ma possono esistere di fatto; viceversa sono vietate con pene stabilite le associazioni di ufficiali, sottufficiali, ecc. Credo che questo elenco non sia completo, credo che bisogna distinguere tra i dipendenti dallo Stato quelli che prestano la loro opera in un ufficio e quelli che la prestano in un servizio, quelli che compiono funzioni di ordine meramente economico e quelli che compiono funzioni d'ordine non economico.

Lo Stato è uno, è una monade inseparabile, lo Stato è una cittadella nella quale non vi possono essere antitesi nè d'individui nè di gruppi. Lo Stato controlla tutte le organizzazioni al di fuori, ma non può essere controllato al di dentro; se no andremmo incontro a quella disintegrazione cui accennava l'onorevole Rocco nel suo alto e quadrato discorso, andremmo cioè incontro alla decadenza nazionale.

Vi sono altri dipendenti dallo Stato, le cui associazioni debbono essere vietate.

Le disposizioni vanno completate, lo dico subito: in esse saranno compresi i professori delle scuole universitarie e i medii. (*Approvazioni*).

Non ammetto che si tengano discorsi di questa specie, che si dica ad esempio che i milioni che abbiamo dato ai professori delle scuole medie rappresentino una mezza vittoria. Sono quindici o venti milioni che vengono dai sudori e dal sangue del popolo italiano (*Vive approvazioni*) e se ne abbiamo dati tanti è segno che non se ne poteva dare di più.

Bisogna dire netto l'alt! Il professore compie una funzione nella vita nazionale altrettanto delicata di quella che può compiere l'ufficiale in attività di servizio o il magistrato. (*Approvazioni*).

Il professore che modella gli spiriti e le coscienze e che può fare degli uomini degli eroi o dei pusillanimiti, ha un compito importantissimo nella vita della Nazione. (*Approvazioni*). Quindi nello Stato deve essere atomo, non gruppo o associazione. (*Approvazioni*).

Ai cantonieri, ferrovieri, ecc., che compiono servizi d'ordine meramente economico, può essere riconosciuto il diritto di associazione; diritto di fatto, perchè riconosciuti

giuridicamente, nel senso della presente legge non possono essere.

Voglio fare questa dichiarazione perchè domani non venga nuova la notizia che in sede di coordinamento in base all'articolo 23 io applicherò rigidamente questo criterio che ritengo informato alla più pura dottrina del fascismo italiano. (*Vivissimi prolungati applausi*).

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Si provvederà in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 23 con le modificazioni proposte dall'onorevole ministro.

(*È approvato*).

Si procederà domani, dopo il coordinamento, alla votazione segreta di questo disegno di legge. (*Applausi*).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Veniamo ora alla formazione dell'ordine del giorno.

Domani dunque, seduta alle ore 15; cominceremo con le interrogazioni...

Voci. No, no, le interrogazioni no!

PRESIDENTE. È stato chiesto di togliere dall'ordine del giorno di domani le interrogazioni.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questa proposta, alla quale il Governo consente, s'intenderà approvata.

Cominceremo allora con la discussione del disegno di legge sull'estensione dei poteri dei prefetti, al quale faranno seguito gli altri già iscritti nell'ordine del giorno.

Interrogazioni e interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e di una interpellanza presentate oggi.

MANARESI, segretario legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle comunicazioni, per conoscere i motivi per i quali le comunicazioni ferroviarie fra Genova e la Valle del Po sono artificialmente coordinate in modo da obbligare i viaggiatori a sostare inutilmente in Voghera; e per quali motivi inoltre non si stabilisce un servizio diretto Bologna-Genova.

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, sull'istruzione professionale a Napoli e nel Mezzogiorno, e se non ritenga opportuno fare più larga parte, nelle scuole rurali, all'insegnamento per quanto riguarda le culture locali, l'uso delle macchine agricole, le industrie casalinghe ecc., e nelle scuole secondarie e professionali un più largo posto all'insegnamento teorico e pratico delle nozioni destinate a mettere in valore le arti, le industrie e la stessa agricoltura.

« D'Ambrosio ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere — in occasione dell'esame della opportunità di prorogare le disposizioni di cui il Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1166, sulla revisione dei prezzi vendita di acque, da più parti fu rappresentato al Ministero dell'economia nazionale la necessità di estendere benefici di quel decreto anche alle acque di uso irriguo e industriale. Oltre essere questo un provvedimento di equità, corrisponde anche ad una necessità per la buona manutenzione dei cavi, e buona utilizzazione delle acque, che importano spese ingentissime non proporzionate al contenuto economico di contratti antichi colpiti dalla svalutazione della moneta.

« La Commissione *ad hoc* nominata, diede senz'altro parere favorevole per la proroga del decreto, ma solo per quanto concerne le acque potabili. Però espresse parere favorevole a che con provvedimento separato si provvedesse anche per i contratti che hanno per oggetto acque irrigue ed industriali.

« Non si ha notizia che la pratica abbia avuto altro svolgimento — se intenda di venire incontro ai giusti desideri di una vastissima classe di irrigatori, estendendo i benefici del decreto 16 agosto 1922 anche alle acque di uso irriguo ed industriale. (*Gl'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Spezzotti, Giarratana ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere le linee direttive della progettata riforma generale della legislazione cooperativa, particolarmente nel campo del credito.

« Tovini ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi al ministro interessato quella per la quale si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta nell'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15.

1. *Esame della seguente domanda:*

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Tripepi per oltraggio in danno di un magistrato in udienza. (617)

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2. Estensione dei poteri dei prefetti. (*Urgenza*). (663)

3. Conversione in legge con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi. (*Urgenza*). (665)

4. Conferimento a titolo d'onore della laurea o del diploma al nome degli studenti caduti, dopo la guerra, per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria. (625)

5. Esecuzione dell'Accordo stipulato a Washington il 14 novembre 1925 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il consolidamento del debito dell'Italia verso gli Stati Uniti al 15 giugno 1925. (673)

6. Costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe ereditario Umberto, Nicola, Tommaso, Giovanni, Maria di Savoia, Principe di Piemonte. (669)

7. Approvazione della Convenzione e del Protocollo stipulati in Roma il 26 aprile 1924 fra l'Italia e lo Stato Serbo-Croato-Sloveno per liquidare le imposte e per evitare le doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922, giusta l'articolo 43 degli accordi generali per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo; (519)

8. Approvazione della Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Rumenia e l'Ungheria, allo scopo di evitare la doppia imposizione. (522)

9. Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, col quale è data esecuzione alle seguenti due convenzioni, stipulate in Roma il 23 febbraio 1924 fra il Regno d'Italia e lo Stato d'Albania: 1°) convenzione di stabilimento e

relativo protocollo finale; 2°) convenzione consolare. (676)

10. Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1856, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Albania e al relativo protocollo finale firmati entrambi a Roma, il 20 gennaio 1924. (677)

11. Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico firmato a Roma il 31 ottobre 1925 e Convenzione fra l'Italia e la Germania per impedire doppie imposizioni e risolvere al-

tre questioni in materia di imposte dirette. (627)

12. Votazione a scrutinio segreto di dieci disegni di legge.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.

Roma, 1925 — Tip. della Camera dei Deputati.